

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 dicembre 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI	VIA ARENULA 70	00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	LIBRERIA DELLO STATO	PIAZZA G. VERDI 10	00100 ROMA CENTRALINO 95081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 492. Sentenza 22 novembre-4 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura e foreste - Regione Campania - Sovvenzioni annuali alle strutture regionali delle associazioni professionali dei coltivatori diretti - Disciplina - Criteri di ripartizione - Grado di rappresentatività - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 1107, 1007 e 623 del 1988) - Violazione del principio della maggiore rappresentatività - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Campania 2 agosto 1982, n. 41, art. 1). **Pag. 11**

N. 493. Sentenza 22 novembre-4 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Aziende ospedaliere - Personale dipendente - Inquadramento del personale tecnico sanitario in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali - *Ius superveniens*: legge regionale 21 aprile 1995, n. 39 - Abrogazione delle norme impugnate - Cessazione della materia del contendere.

(Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995, artt. 1, secondo comma, e 4). **» 15**

N. 494. Ordinanza 22 novembre-4 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Riliquidazione di trattamenti pensionistici in godimento sulla base dei miglioramenti stipendiali apportati da leggi sopravvenute - Perequazione automatica - Identica questione dichiarata inammissibile dalla Corte con sentenza n. 178/1995 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37; d.-l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21; legge 6 marzo 1992, n. 216).

(Cost., artt. 3, 36 e 38). **» 17**

N. 495. Ordinanza 22 novembre-4 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Indennità di buonuscita - Computo dell'indennità integrativa speciale - Criteri di calcolo - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 103/1995 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 207, 324 e 468 del 1995 - Normativa di carattere tendenzialmente satisfattivo delle aspettative dei pubblici dipendenti - Manifesta infondatezza.

[Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, primo comma, lett. b), 2, quarto comma, 3 e 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113). Pag. 19

N. 496. Ordinanza 22 novembre-4 dicembre 1995:

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Provincia autonoma di Bolzano - Raccolta dei funghi - Disciplina - Rifiuto all'intimazione di aprire il contenitore - Trattamento sanzionatorio in via amministrativa - Impugnazione di norma abrogata - Mancata impugnazione della norma applicabile nel giudizio *a quo* - Esigenza di nuova valutazione in ordine alla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge provincia di Bolzano 12 dicembre 1984, n. 19, art. 6, quarto comma). » 21

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 48. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 ottobre 1995 (della regione Toscana).

Sanità pubblica - Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità - Accollo da parte delle regioni dell'obbligo di garanzia dei debiti delle UU.SS.LL. e delle Aziende ospedaliere fino al 31 dicembre 1994 - Lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni e violazione dei principi di copertura finanziaria e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 245/1984, 452/1989, 355/1993 e 416/1995.

(D.-L. 28 agosto 1995, n. 362, art. 2).

(Cost., artt. 81, ultimo comma, 97 e 119). » 25

- N. 49. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 ottobre 1995 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Regione siciliana - Agricoltura - Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco - Autorizzazione all'ESA di ampliamento della pianta organica per il reclutamento di personale afferente al ruolo tecnico nella misura superiore di 15 agronomi, 11 biologi, 3 economisti, 2 veterinari nonché di immissione nella pianta organica, previo esame-colloquio, dei fruitori di borsa di studio riservata ai laureati in scienze agrarie, scienze biologiche, economia e commercio, veterinaria e chimica, di cui al bando pubblicato in Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 48, parte III, del 29 novembre 1986 e n. 42, parte III, del 3 ottobre 1987, e successivamente prorogata ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 e dell'art. 9 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27 - Integrazione del bilancio dell'ESA della somma di L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996-1997 per sopperire alle maggiori esigenze finanziarie - Lamentata violazione della normativa statale di cui all'art. 2 della legge n. 421/1992 e 22, comma sedicesimo, della legge n. 724/1994, costituenti norme di riforma economico sociale - Violazione del principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi, nonché dei principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Sicilia 20 settembre 1995, n. 1012, art. 6).

(Cost., artt. 3, 51 e 97; statuto regione siciliana, art. 14). Pag. 27

- N. 850. Ordinanza del tribunale di Sassari del 31 maggio 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1995, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

[Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1995, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245]. » 30

- N. 851. Ordinanza della corte di appello di Torino del 5 luglio 1995.

Processo penale - Diritto ad equa riparazione per ingiusta detenzione subita in esecuzione di ordine di carcerazione illegittimo - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di detenzione subita a seguito di applicazione di custodia cautelare - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 314).

(Cost., artt. 3 e 24). » 31

n. 852. Ordinanza del pretore di Roma del 17 agosto 1995.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori dipendenti - Pre pensionamento delle lavoratrici di età superiore a cinquanta anni - Trattamento di quiescenza sulla base della anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quello di compimento del cinquantesimo anno di età - Mancata previsione del riconoscimento di anzianità contributiva aumentata fino a cinque anni come per i lavoratori di sesso maschile - Ingiustificato deterioramento delle lavoratrici rispetto ai lavoratori - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 137/1986, 498/1988, 371/1989 e 503/1991.

(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 37). Pag. 33

n. 853. Ordinanza del tribunale di Verona del 27 settembre 1995.

Reati tributari - Omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto - Sanzioni penali - Inapplicabilità in caso di successivo inserimento dei dati nella dichiarazione annuale e di successivo versamento dell'imposta dovuta - Impossibilità di fruire di detta esimente in caso di accertamento della violazione prima del termine di presentazione della dichiarazione e del versamento dell'imposta - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra situazioni identiche in conseguenza della diversa data di accertamento.

[Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 1, primo comma, lett. a), modificato dalla legge 15 maggio 1991, n. 151 (*recte*: n. 154)].

(Cost., art. 3). » 35

n. 854. Ordinanza del pretore di Milano del 12 ottobre 1995.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto alle prestazioni pensionistiche - Mancata previsione di un diverso regime transitorio che non solo non sopprima i diritti, ma non ne renda neppure eccessivamente difficoltoso l'esercizio - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 246/1992 e 20/1994.

[D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (*recte*: 19 settembre 1992), art. 4, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1982 n. 438 (*recte*: 14 novembre 1992)].

(Cost., artt. 24 e 38, secondo comma). » 36

n. 855. Ordinanza del pretore di Milano del 12 ottobre 1995.

Previdenza e assistenza - Lavoratrici di imprese industriali - Pensionamento anticipato - Riconoscimento di anzianità contributiva e assicurativa fino a cinquantacinque anni, anziché fino a sessanta anni come per il lavoratore - Mancata previsione del riconoscimento di una pari maggiorazione di anzianità contributiva e assicurativa per l'uomo e per la donna - Disparità di trattamento di situazioni omogenee e violazione del principio della parità di diritti e di retribuzione della lavoratrice rispetto al lavoratore - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 371/1989, 503/1990 (*recte*: 503/1991).

(Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 27, primo comma, e 29, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 37). *Pag.* 38

n. 856. Ordinanza della Corte di cassazione del 7 aprile 1995.

Previdenza e assistenza - Integrazioni al minimo di pensioni previdenziali - Somme erogate in eccedenza rispetto alla misura dovuta - Ripetibilità incondizionata anche in deroga ai limiti vigenti all'epoca della percezione delle somme stesse e pur in presenza della buona fede del percipiente - Deteriore trattamento dei pensionati percettori in buona fede di indebiti trattamenti di integrazione al minimo rispetto alla più favorevole disciplina delle altre ipotesi di indebito pensionistico relativo alle pensioni previdenziali e alle pensioni di ex dipendenti pubblici - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma 11-*quinquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma). » 39

n. 857. Ordinanza della Corte di cassazione del 7 aprile 1995.

Previdenza e assistenza - Integrazioni al minimo di pensioni previdenziali - Somme erogate in eccedenza rispetto alla misura dovuta - Ripetibilità incondizionata anche in deroga ai limiti vigenti all'epoca della percezione delle somme stesse e pur in presenza della buona fede del percipiente - Deteriore trattamento dei pensionati percettori in buona fede di indebiti trattamenti di integrazione al minimo rispetto alla più favorevole disciplina delle altre ipotesi di indebito pensionistico relativo alle pensioni previdenziali e alle pensioni di ex dipendenti pubblici - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma 11-*quinquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma). » 44

n. 858. Ordinanza della Corte di cassazione del 7 aprile 1995.

Previdenza e assistenza - Integrazioni al minimo di pensioni previdenziali - Somme erogate in eccedenza rispetto alla misura dovuta - Ripetibilità incondizionata anche in deroga ai limiti vigenti all'epoca della percezione delle somme stesse e pur in presenza della buona fede del percipiente - Deteriore trattamento dei pensionati percettori in buona fede di indebiti trattamenti di integrazione al minimo rispetto alla più favorevole disciplina delle altre ipotesi di indebito pensionistico relativo alle pensioni previdenziali e alle pensioni di ex dipendenti pubblici - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma 11-*quinquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma). » 48

n. 859. Ordinanza della Corte di cassazione del 5 maggio 1995.

Previdenza e assistenza - Pensioni INPS - Braccianti agricoli «eccezionali» - Contribuzione annua - Elevazione del requisito minimo - Divieto di operare la media tra le contribuzioni rivalutate dei vari anni, a differenza di quanto precedentemente disposto dal terzo comma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - Modificazione *in peius* della posizione dei soggetti prossimi al pensionamento con incidenza sulle legittime aspettative degli stessi e sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita, in caso di vecchiaia - Deteriore trattamento dei lavoratori più anziani (i quali non possono giovare della contribuzione figurativa dell'indennità di disoccupazione introdotta con d.P.R. n. 1323/1995) rispetto ai lavoratori più giovani - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 573/1990 di non fondatezza di questione analoga ritenuta superabile dal giudice rimettente in considerazione dei nuovi profili di illegittimità addotti.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, commi 9, 12 e 12-bis, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

Pag. 52

n. 860. Ordinanza della Corte di cassazione del 5 maggio 1995.

Previdenza e assistenza - Pensioni INPS - Braccianti agricoli «eccezionali» - Contribuzione annua - Elevazione del requisito minimo - Divieto di operare la media tra le contribuzioni rivalutate dei vari anni, a differenza di quanto precedentemente disposto dal terzo comma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - Modificazione *in peius* della posizione dei soggetti prossimi al pensionamento con incidenza sulle legittime aspettative degli stessi e sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita, in caso di vecchiaia - Deteriore trattamento dei lavoratori più anziani (i quali non possono giovare della contribuzione figurativa dell'indennità di disoccupazione introdotta con d.P.R. n. 1323/1995) rispetto ai lavoratori più giovani - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 573/1990 di non fondatezza di questione analoga ritenuta superabile dal giudice rimettente in considerazione dei nuovi profili di illegittimità addotti.

(D.-L. 12 settembre 1983, art. 7, n. 463, commi 9, 12 e 12-bis, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

» 55

n. 861. Ordinanza della Corte di cassazione del 7 aprile 1995.

Previdenza ed assistenza - Indebito pensionistico percepito in buona fede (nella specie: duplice corresponsione di quote fisse di contingenza) - Lamentata ripetibilità - Disparità di trattamento rispetto ai pensionati ex dipendenti pubblici (art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973) e rispetto ai pensionati che versano nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 80 del r.d. n. 1422/1924 (irripetibilità delle assegnazioni indebitate di pensione dovute ad errori materiali di liquidazione) - Lesione del diritto del pensionato ad un trattamento adeguato a soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1990.

(C.C., art. 2033, in relazione alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

» 59

n. 862. Ordinanza della Corte di cassazione del 7 aprile 1995.

Previdenza ed assistenza - Indebito pensionistico percepito in buona fede (nella specie: duplice corresponsione di quote fisse di contingenza) - Lamentata ripetibilità - Disparità di trattamento rispetto ai pensionati ex dipendenti pubblici (art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973) e rispetto ai pensionati che versano nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 80 del r.d. n. 1422/1924 (irripetibilità delle assegnazioni indebite di pensione dovute ed errori materiali di liquidazione) - Lesione del diritto del pensionato ad un trattamento adeguato a soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1990.

(C.C., art. 2033, in relazione alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma). Pag. 64

n. 863. Ordinanza della Corte di cassazione del 7 aprile 1995.

Previdenza ed assistenza - Indebito pensionistico percepito in buona fede (nella specie: duplice corresponsione di quote fisse di contingenza) - Lamentata ripetibilità - Disparità di trattamento rispetto ai pensionati ex dipendenti pubblici (art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973) e rispetto ai pensionati che versano nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 80 del r.d. n. 1422/1924 (irripetibilità delle assegnazioni indebite di pensione dovute ad errori materiali di liquidazione) - Lesione del diritto del pensionato ad un trattamento adeguato a soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1990.

(C.C., art. 2033, in relazione alla legge del 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma). » 64

n. 864. Ordinanza della Corte di cassazione del 7 aprile 1995.

Previdenza ed assistenza - Indebito pensionistico percepito in buona fede (nella specie: duplice corresponsione di quote fisse di contingenza) - Lamentata ripetibilità - Disparità di trattamento rispetto ai pensionati ex dipendenti pubblici (art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973) e rispetto ai pensionati che versano nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 80 del r.d. n. 1422/1924 (irripetibilità delle assegnazioni indebite di pensione dovute ad errori materiali di liquidazione) - Lesione del diritto del pensionato ad un trattamento adeguato a soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1990.

(C.C., art. 2033, in relazione alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma). » 65

n. 865. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze del 30 settembre 1995.

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24). » 70

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 492

Sentenza 22 novembre-4 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura e foreste - Regione Campania - Sovvenzioni annuali alle strutture regionali delle associazioni professionali dei coltivatori diretti - Disciplina - Criteri di ripartizione - Grado di rappresentatività - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 1107, 1007 e 623 del 1988) - Violazione del principio della maggiore rappresentatività - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Campania 2 agosto 1982, n. 41, art. 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo Zagrebelsky;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Campania 2 agosto 1982, n. 41 (Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato. Concessione di contributi ordinari annuali), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1993 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da UGC (Unione Generale Coltivatori) - CISL contro la Regione Campania ed altri, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione della Regione Campania e della Federazione regionale coltivatori diretti della Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Antonio Cochetti per la Federazione regionale coltivatori diretti della Campania.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso dalla UGC (Unione generale coltivatori) - CISL contro la Regione Campania per la riforma della sentenza del TAR Campania che aveva respinto la richiesta di annullamento della delibera della Giunta regionale n. 3048 del 24 maggio 1983, relativa alla ripartizione delle sovvenzioni dirette a consentire la realizzazione delle finalità istituzionali delle associazioni professionali di coltivatori diretti, il Consiglio di Stato - sezione sesta giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 39, 97 e 114 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Campania 2 agosto 1982, n. 41, nella parte in cui prevede che le sovvenzioni annuali alle strutture delle associazioni professionali dei coltivatori diretti vadano ripartite solo fra le associazioni già individuate dalla stessa disposizione.

Il giudice rimettente ha ritenuto la questione rilevante in quanto la delibera della Giunta regionale n. 3048 del 24 maggio 1983 è stata adottata in esecuzione della legge della Regione Campania 2 agosto 1982, n. 41, sicché l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge impugnata dovrebbe condurre ad una ripartizione delle sovvenzioni sulla base di criteri che potrebbero far ricomprendere fra i beneficiari la UCG-CISL.

Quanto alla fondatezza, il giudice *a quo* non esclude l'ammissibilità di leggi-provvedimento, quale è certamente la legge regionale in esame, ma osserva che le scelte contenute in leggi siffatte debbano essere motivate e non essere viziate da «irragionevolezza» ed «arbitrarietà». Nella fattispecie, invece, il legislatore non avrebbe fornito alcuna spiegazione della scelta di favore per alcune organizzazioni di lavoratori, prevedendo che le sovvenzioni annuali alle strutture delle associazioni professionali dei coltivatori diretti siano ripartite soltanto fra le associazioni già individuate nella stessa legge, in contrasto con i principi contenuti negli artt. 3, 39 e 97 della Costituzione.

Inoltre, il legislatore avrebbe disatteso quel principio della legislazione statale che impone di attribuire rilievo all'effettivo grado di rappresentatività delle organizzazioni delle categorie di lavoratori e alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, così violando l'art. 117 della Costituzione.

2. — Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Presidente della Regione Campania concludendo per la declaratoria di non fondatezza della sollevata questione.

Pur non contestando che l'ordinamento statale, in ossequio ai principi del pluralismo partecipativo e della libertà di associazione sindacale, dia rilievo alle organizzazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, la difesa ha rilevato che il legislatore regionale avrebbe rispettato il principio della «maggior rappresentatività» nell'individuare le associazioni beneficiarie delle sovvenzioni e che la scelta adottata sarebbe ragionevole, poiché coerente con l'obiettivo di concentrare le sovvenzioni in favore di quelle associazioni che, in quanto istituzionalmente preposte con carattere di preminenza, continuità ed effettività alla tutela degli interessi della categoria dei coltivatori diretti, garantirebbero la proficua utilizzazione delle sovvenzioni. Su questa base chiede che sia dichiarata infondata la questione di costituzionalità in esame.

3. — È pure intervenuta la Federazione regionale coltivatori diretti della Campania (aderente alla Confederazione nazionale coltivatori diretti) presentando deduzioni in difesa della costituzionalità della legge impugnata. In particolare la difesa ha osservato che la legificazione di scelte ordinariamente demandate all'Amministrazione non è di per sé incostituzionale se, con criteri ragionevoli, mira a circoscrivere la discrezionalità amministrativa. Inoltre asserisce la scarsa rappresentatività dei coltivatori diretti da parte della UGC, assumendo, pertanto, che in ogni caso il legislatore regionale non avrebbe violato il principio della «maggior rappresentatività».

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte è se l'art. 1 della legge della Regione Campania 2 agosto 1982, n. 41, prevedendo che le sovvenzioni annuali alle strutture regionali delle associazioni professionali dei coltivatori diretti siano ripartite soltanto fra le associazioni già individuate nella stessa legge, e non considerando l'effettivo grado di rappresentatività delle associazioni beneficiarie delle sovvenzioni, violi:

l'art. 3 della Costituzione, in quanto il legislatore regionale, effettuando una scelta di favore per alcune organizzazioni di lavoratori agricoli non assistita dal requisito della ragionevolezza e della non arbitrarietà, introdurrebbe una disparità di trattamento di situazioni omogenee;

l'art. 39 della Costituzione, in quanto tale disparità di trattamento sarebbe incompatibile con i principi del pluralismo partecipativo e della libertà associativa;

l'art. 97 della Costituzione, in quanto contrasterebbe con il principio di buon andamento della amministrazione;

l'art. 117 della Costituzione, in quanto il legislatore regionale, identificando in via normativa le associazioni dei coltivatori diretti beneficiari dei contributi, avrebbe disatteso il principio della legislazione statale in base al quale va attribuito rilievo all'effettivo grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. — La questione è fondata.

Va premesso che la legge impugnata, indicando nominativamente e tassativamente le associazioni beneficiarie dei contributi, nonché le altre condizioni per la ripartizione degli stessi, priva l'amministrazione di ogni discrezionalità, per cui essa si ascrive nel novero delle c.d. leggi-provvedimenti, quelle cioè con un contenuto concreto e particolare.

Questa Corte ha più volte ritenuto ammissibile la legificazione, anche a livello regionale, di scelte che di regola sono compiute dall'amministrazione attiva, purché ciò avvenga entro certi limiti, come quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, e soprattutto quello generale costituito dal principio della ragionevolezza e non arbitrarietà (*ex plurimis* sentenze n. 346 del 1991 e n. 143 del 1989).

La legittimità di questo tipo di leggi, quindi, va accertata considerando detti limiti, non tanto riguardo ai motivi della scelta della forma legislativa per un'attività di amministrazione, quanto piuttosto in relazione al suo specifico contenuto. Per compiere tale accertamento di legittimità, la Corte deve passare ora all'esame delle diverse censure sollevate dall'ordinanza di rimessione.

3. — Nell'economia della decisione — prima di considerare il rilievo circa l'insufficiente motivazione per la legificazione del provvedimento — è opportuno muovere dai principi riferibili prevalentemente all'art. 39 della Costituzione, e cioè al dovuto rispetto dell'uguaglianza e della libertà sindacale, nonché del pluralismo partecipativo.

In particolare, qualora una legge preveda il concorso delle associazioni sindacali, essa deve operare cercando di assicurare possibilmente a tutte le organizzazioni il pari trattamento; e, se una selezione si renda necessaria, il criterio è quello della «maggiore rappresentatività», da accertarsi non una volta per tutte, ma in modo da consentire una periodica verifica, tenuto conto del suo mutevole grado di effettività. Fra gli indici di rappresentatività il dato quantitativo, costituito dalla misura di adesione formale al sindacato, ha una grande rilevanza, ma non possono essere trascurati altri indici come quello della maggiore attitudine ad esprimere gli interessi dei lavoratori, specie in relazione all'attività svolta per la composizione dei conflitti.

Se i predetti elementi, e in particolare quello quantitativo, appaiono chiaramente giustificati in ordine alla scelta di rappresentanti dei lavoratori in organi collegiali o in diverse attività di natura sindacale, essi sono utilizzati anche per altri scopi (come la ripartizione di sovvenzioni promozionali) in quanto la «maggiore rappresentatività» risponde ad un criterio di meritevolezza e alla ragionevole esigenza, da una parte, di far convergere condizioni più favorevoli o mezzi di sostegno operativo verso quelle organizzazioni che sono maggiormente in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori, e dall'altra, di evitare che l'eccessiva estensione dei beneficiari possa vanificare gli scopi promozionali che si intendono perseguire.

4. — Ai fini di queste operazioni selettive, il criterio della «maggiore rappresentatività» delle diverse organizzazioni sindacali è stato ampiamente affermato in dottrina e giurisprudenza, ed è desumibile da numerose norme del nostro ordinamento.

Già nell'art. 39 della Costituzione — a proposito della stipula di contratti collettivi efficaci per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce — si parla delle rappresentanze dei sindacati «in proporzione dei loro iscritti».

La rilevanza del diverso grado di rappresentatività delle associazioni di categoria — prevista frequentemente per diverse finalità e con formule non sempre uguali nella legislazione ordinaria — viene riferita dalle disposizioni a vari elementi di carattere anche indiziario. Proprio dalla molteplicità di questi elementi consegue che il predetto principio resta un parametro giuridicamente rilevante anche per quelle norme che fanno rinvio alla nozione contenuta nell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970).

Ed invero, pur se l'espressione «confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale» di cui alla disposizione sopra citata è stata abrogata dal d.P.R. n. 312 del 1995 in esito al referendum indetto col d.P.R. 5 aprile 1995, il criterio del grado di rappresentatività continua ad avere la sua rilevanza in forza dell'altro indice previsto dalla stessa norma, e precisamente di quello che fa riferimento alle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Viene così valorizzata l'effettività dell'azione sindacale — desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva — quale presunzione di detta «maggiore rappresentatività».

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alle rappresentanze sindacali nel pubblico impiego (art. 47 nel testo risultante dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546), pur considerando gli effetti del referendum indetto con il citato d.P.R. 5 aprile 1995.

5. — Non sembra qui necessario approfondire se la «maggiore rappresentatività» debba qualificarsi solo come criterio, ossia come concreto meccanismo di buona amministrazione per operare la selezione fra associazioni sindacali, oppure se esso assurga a dignità di vero e proprio principio normativo, dal momento che tale indagine sarebbe rilevante unicamente al fine di circoscrivere ma non di eliminare il contrasto con i vari parametri costituzionali invocati.

Né appare decisivo esaminare se — ove si tratti di un principio — questo debba inquadarsi fra i principi fondamentali statali di singole materie che, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, vincolano la competenza legislativa regionale, oppure se esso abbia natura di principio generale dell'ordinamento giuridico, comune a

molteplici settori o materie. Ed invero la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che, nei rapporti tra la legislazione statale e quella regionale, i principi sono in ogni caso ricavabili dall'intera legislazione statale vigente (sentenze nn. 1107, 1007 e 623 del 1988).

6. — In modo specifico, la giurisprudenza della Corte ha più volte riconosciuto la valenza del principio della «maggiore rappresentatività» (sentenze nn. 975 e 334 del 1988, 54 del 1974, 2 del 1969 ed altre):

Già nel 1974, con la sentenza n. 54, questa Corte, con riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, aveva affermato la legittimità della diversificazione di trattamento a favore delle organizzazioni sindacali in relazione ai criteri selettivi rivelatisi sul piano rappresentativo e quindi meritevoli di condizioni più favorevoli di quelle garantite a tutte le associazioni dall'art. 14 dello Statuto. La finalità promozionale e incentivante dell'attività delle organizzazioni sindacali che riescono ad essere portatrici di interessi più ampi di quelli di un ristretto ambito di lavoratori è stata poi evidenziata dalla sentenza n. 30 del 1990; e l'esigenza di questa tutela speciale permane — come si è detto — anche dopo il menzionato recente *referendum*.

Con la pronuncia n. 975 del 1988 è stato ancora evidenziato che nel nostro ordinamento vige un principio organizzativo operante attraverso un meccanismo di selezione delle associazioni legittimate, imperniato sul concetto di maggiore rappresentatività del sindacato.

In effetti questo principio trova la sua ragionevole giustificazione nell'esigenza di assicurare ad ogni associazione di categoria la possibilità di essere comparata con le altre, senza cristallizzare una valutazione che deve rimanere fluida, atteso che la «rappresentatività» è per sua natura soggetta a variazioni sia in aumento che in diminuzione; per cui non pare consentito perpetuare una situazione che deve invece essere considerata contingente.

Il riconoscimento del canone della «maggiore rappresentatività» sindacale, nonché le tematiche relative alla sua verifica e alle sue conseguenze, trovano infine riscontro nella notevole elaborazione della giurisprudenza ordinaria.

7. — Nel caso che ha dato luogo alla citata sentenza n. 975 del 1988, fu ritenuta illegittima la legge della Provincia di Bolzano nella parte in cui prevedeva che i due rappresentanti degli artigiani nella Commissione per l'assistenza creditizia all'artigianato fossero scelti su designazione soltanto dell'Associazione provinciale dell'artigianato anziché da parte delle organizzazioni artigianali più rappresentative della Provincia. In quella occasione la Corte osservò che «la legge non può individuare *a priori*, una volta per tutte, una o più determinate organizzazioni come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all'autorità amministrativa preposta alla nomina, la quale volta per volta valuterà comparativamente il rispettivo grado di rappresentatività delle associazioni sindacali esistenti». E non vale osservare — soggiunse la Corte — «che il forte divario tra il numero degli iscritti all'Associazione provinciale dell'artigianato e quello degli iscritti all'Unione artigiani esclude di fatto, a cagione della limitatezza dei posti disponibili (due), che la seconda possa pretendere l'assegnazione di un posto a un proprio candidato. Come già si è detto, il dato quantitativo-numerico, pur avendo un rilievo prioritario, non è un criterio esclusivo del giudizio di maggiore rappresentatività. D'altra parte, come rileva il giudice rimettente, il privilegio rigidamente attribuito a una determinata organizzazione può scoraggiare l'adesione alle altre, sicché il minore livello di affiliazione a queste finisce con l'essere, almeno in parte, proprio una conseguenza pregiudizievole della norma di cui si controverte».

8. — Nella presente fattispecie, non sussistono motivi per discostarsi dalla pronuncia ora ricordata. Anche in questo caso, infatti — mentre appare ragionevole la motivazione, secondo cui nella distribuzione dei contributi promozionali debba essere compiuta una selezione fra le associazioni di settore per evitare l'eccessiva frammentazione dei detti sussidi a troppi organismi esponenziali — risulta invece leso il principio della «maggiore rappresentatività» come sopra precisato.

Ed invero, anche se si convenisse (con la Regione e con la difesa della prima delle quattro associazioni di categoria indicate dalla legge) che la quinta associazione, quella ricorrente, non abbia, al momento, una consistente rappresentatività, ciò non sarebbe sufficiente per ritenere legittima una norma che cristallizza la misura della rappresentatività stessa — che è per sua natura fluida — con una disciplina permanente della concessione di sovvenzioni annuali soltanto a determinate associazioni.

Il legislatore regionale avrebbe potuto compiere direttamente una valutazione comparativa fra le associazioni operanti nell'ambito della regione, ma limitando nel tempo la scelta effettuata con riferimento al periodo di prevedibile permanenza dell'effettivo grado di rappresentatività delle associazioni medesime, senza trascurare comunque l'esigenza di periodiche verifiche dell'effettiva rappresentatività del sindacato e quindi della meritevolezza dell'accesso alla tutela privilegiata.

D'altra parte molte regioni hanno legislativamente operato la selezione delle associazioni beneficiarie delle sovvenzioni promozionali sulla base della predetta «maggiore rappresentatività», ma senza indicare nominativamente quelle da prescegliere.

9. — La norma impugnata va perciò dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di cui all'art. 39 della Costituzione — restando assorbite le censure riferite agli altri parametri costituzionali —, nella parte in cui prevede la concessione di sovvenzioni annuali alle strutture regionali dei coltivatori diretti limitatamente alle associazioni ivi indicate, anziché alle associazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative nella Regione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Campania 2 agosto 1982, n. 41 (Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato. Concessione di contributi ordinari annuali), nella parte in cui prevede la concessione di sovvenzioni annuali alle strutture regionali dei coltivatori diretti limitatamente alle associazioni ivi indicate, anziché alle associazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative nella Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.

Il presidente: FERRI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C1519

N. 493

Sentenza 22 novembre-4 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Aziende ospedaliere - Personale dipendente - Inquadramento del personale tecnico sanitario in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali - *Ius superveniens*: legge regionale 21 aprile 1995, n. 39 - Abrogazione delle norme impugnate - Cessazione della materia del contendere.

(Legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995, artt. 1, secondo comma, e 4).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 4 (limitatamente all'inciso «tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge») della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 28 marzo 1995, depositato in cancelleria il 5 aprile 1995 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 28 marzo 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 4 (limitatamente all'inciso «tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge») della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme).

In particolare, ad avviso del ricorrente:

a) l'art. 1, comma 2, nell'individuare, quale azienda di riferimento regionale di secondo livello, l'Ospedale «Ospedali civili riuniti» di Sciacca, violerebbe i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), nonché l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'art. 17, lettera b), dello Statuto della Regione;

b) l'art. 4, nel prevedere che l'inquadramento del personale tecnico-sanitario in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali nel ruolo nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale avviene, fra l'altro, «tenuto conto della anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge», violerebbe le norme che disciplinano l'immissione e la progressione in carriera del personale delle unità sanitarie locali (art. 47 della legge n. 833 del 1978, artt. 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'art. 17, lettera b), dello Statuto regionale).

2. — In una memoria depositata in prossimità dell'udienza, il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 19 del 12 aprile 1995 è stata pubblicata la legge impugnata con la omissione delle disposizioni oggetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 4 — limitatamente all'inciso «tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge» — della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e 17, lettera b), dello Statuto della Regione.

Dopo l'instaurazione del presente giudizio, il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge 11 aprile 1995, n. 34) con la omissione delle disposizioni oggetto del ricorso, delle quali è poi stata anche dichiarata la «abrogazione» con la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39.

In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 395 del 1995), va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.

Il Presidente e redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositato in cancelleria il 4 dicembre 1995

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C1520

N. 494

Ordinanza 22 novembre-4 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Riliquidazione di trattamenti pensionistici in godimento sulla base dei miglioramenti stipendiali apportati da leggi sopravvenute - Perequazione automatica - Identica questione dichiarata inammissibile dalla Corte con sentenza n. 178/1995 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37; d.-l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21; legge 6 marzo 1992, n. 216).
(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale

1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), promossi con n. 3 ordinanze, emesse il 13 e 15 luglio 1994 e il 23 novembre 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, rispettivamente iscritte ai nn. 386, 387 e 388 del registro ordinanze 1995, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Tristi Auro ed altri e di Abbate Armando, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in godimento sulla base dei miglioramenti stipendiali apportati da leggi sopravvenute, la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con tre ordinanze di identico contenuto rispettivamente emesse il 13 luglio, il 15 luglio e il 23 novembre dell'anno 1994, pervenute alla Corte il 31 maggio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990 n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di account sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 2 giugno 1992 (*recte*: 6 marzo 1992), n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), nella parte in cui non prevedono un sistema di perequazione automatica per i trattamenti pensionistici dei dirigenti collocati a riposo anteriormente all'ottobre del 1989;

che, a parere del giudice *a quo*, a causa della mancata previsione, nelle impugnate leggi recanti aumenti stipendiali ai dipendenti collocati a riposo, di adeguati meccanismi perequativi, si sarebbe verificata una irragionevole discriminazione, agli effetti del trattamento pensionistico, tra soggetti che si trovano in identica posizione funzionale con incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione alle esigenze di vita;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si sono costituiti, fuori termine, Abbate Armando, nonché, nei termini, Tristi Auro ed altri, insistendo per l'accoglimento della questione sollevata con l'ordinanza n. 386 del 1995;

che è pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili;

Considerato che le questioni, per l'identità del tema, debbono essere riunite per essere decise congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 178 del 1995, ha dichiarato inammissibile identica questione prospettata nei medesimi termini, rilevando che nell'ipotesi di censure rivolte ad interi testi legislativi, ove si lamenti l'irragionevole mancanza di una norma ritenuta necessaria, non può il giudice *a quo* limitarsi ad indicare nell'ordinanza di rimessione tutte le disposizioni del sistema in quanto viene così resa impossibile l'identificazione delle disposizioni cui riferire la denuncia;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C1521

N. 495

Ordinanza 22 novembre-4 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Indennità di buonuscita - Computo dell'indennità integrativa speciale - Criteri di calcolo - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 103/1995 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 207, 324 e 468 del 1995 - Normativa di carattere tendenzialmente soddisfacente delle aspettative dei pubblici dipendenti - Manifesta infondatezza.

[Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, primo comma, lett. b), 2, quarto comma, 3 e 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b), 2, comma 4, 3 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1994 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Senes Giovanni ed altri contro l'I.N.P.D.A.P. iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Rupert;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 novembre 1994, il Consiglio di Stato, VI sezione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione, in quanto — disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali — sottrarrebbe alla valutazione del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonché — escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale — in quanto violerebbe il diritto di difesa e di azione e la naturale precostituzione del giudice; b) dell'art. 3 della legge citata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'applicazione della legge ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1994 e non esclude dall'obbligo della presentazione della relativa domanda in via amministrativa quei dipendenti in pensione che abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine di ottenere il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 1, comma 1, lettera b), per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il computo dell'indennità integrativa speciale agli effetti dell'indennità di buonuscita sia effettuata nella misura del 60%; d) dell'art. 2, comma 4, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, per l'illogica sperequazione del regime dei crediti ivi disciplinati rispetto a quelli ordinari, con notevole diminuzione del contenuto di una prestazione economica che deve essere considerata quale retribuzione differita;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili ovvero infondate;

Considerato che identiche questioni sono state già dichiarate non fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente infondate con le ordinanze n. 207, n. 324 e n. 468 del 1995, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo — assunto dalla normativa *de qua* — delle aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio, fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;

che, in particolare, in tali decisioni — con riferimento alla questione di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimità della dichiarazione d'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese — questa Corte ha sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adequatezza e la sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del 1993, erano ben assurde al rango di diritti, ma non erano ancora immediatamente determinabili;

che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato «all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua prerogativa, anche nei rapporti col legislatore» (sentenza n. 103 del 1995);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in quanto il giudice *a quo* non offre argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C1522

N. 496

Ordinanza 22 novembre-4 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Provincia autonoma di Bolzano - Raccolta dei funghi - Disciplina - Rifiuto all'intimazione di aprire il contenitore - Trattamento sanzionatorio in via amministrativa - Impugnazione di norma abrogata - Mancata impugnazione della norma applicabile nel giudizio *a quo* - Esigenza di nuova valutazione in ordine alla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge provincia di Bolzano 12 dicembre 1984, n. 19, art. 6, quarto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 12 dicembre 1984, n. 19 (Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1994 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Luis Paungger e Provincia autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nella udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio, per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto che nel procedimento di opposizione promosso da Luis Paungger contro la Provincia autonoma di Bolzano e altro avverso l'ingiunzione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 6, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 12 dicembre 1984, n. 19 (Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali), per avere il Paungger opposto rifiuto all'intimazione di aprire lo zaino che portava con sé, rivoltagli da un custode forestale addetto al controllo del rispetto della normativa in materia di raccolta di funghi, il Pretore di Bolzano, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 13 della Costituzione, del succitato art. 6, comma 4, laddove stabilisce che: «chiunque, nell'ambito dei terreni di cui al successivo quinto comma, a formale intimazione opponga rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, di contenitori portatili o mezzi di trasporto, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 150.000;

che, ad avviso del giudice rimettente, il principio costituzionale di tutela della libertà individuale, di cui all'art. 13 della Costituzione, non consentirebbe di conferire all'agente accertatore il potere di ispezionare i contenitori che il soggetto controllato porta con sé e che, conseguentemente, risulterebbe anche illegittimo sanzionare il rifiuto alla richiesta di apertura di tali contenitori, in quanto detta sanzione configurerebbe una lesione della libertà personale costituzionalmente tutelata;

che, secondo lo stesso giudice *a quo*, la rilevanza della questione non sarebbe inficiata dalla sopravvenuta sostituzione della norma impugnata da parte dell'art. 8, comma 3, della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, di contenuto pressoché identico;

che si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano per sostenere l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso;

Considerato che la legge provinciale n. 18 del 1991 — richiamata dallo stesso giudice *a quo* — ha disposto, all'art. 11, l'espressa abrogazione della legge provinciale n. 19 del 1984 ed è entrata in vigore, come stabilito nell'art. 13, «trenta giorni dopo la sua pubblicazione», avvenuta il 2 luglio 1991 nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28, e cioè il 1° agosto 1991;

che il fatto che ha dato origine al giudizio *a quo* si è verificato il 14 agosto 1991, come risulta dal verbale di trasgressione n. F/1278 di pari data;

che, pertanto, all'epoca del fatto, la legge provinciale n. 19 del 1984 risultava già abrogata ad opera della legge provinciale n. 18 del 1991, e, di conseguenza, era quest'ultima normativa, e non quella impugnata, a dover trovare applicazione nel giudizio *a quo*;

che non appare rilevante, ai fini del presente giudizio, il fatto che l'art. 10 della successiva legge provinciale 27 agosto 1991, n. 25 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assessamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1991), entrata in vigore il 12 settembre 1991, abbia poi modificato il termine di trenta giorni per l'entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 1991, di cui al succitato art. 13 della stessa legge, elevandolo a centoventi giorni, in quanto tale innovazione legislativa è intervenuta dopo la data del 14 agosto 1991, quando si svolse il fatto contestato;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice *a quo*, per una rinnovata valutazione della rilevanza della questione proposta nel giudizio pendente davanti ad esso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C1523

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 48

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 ottobre 1995
(della regione Toscana)*

Sanità pubblica - Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità - Accollo da parte delle regioni dell'obbligo di garanzia dei debiti delle U.U.S.S.LL. e delle Aziende ospedaliere fino al 31 dicembre 1994 - Lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni e violazione dei principi di copertura finanziaria e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 245/1984, 452/1989, 355/1993 e 416/1995.

(D.-L. 28 agosto 1995, n. 362, art. 2).

(Cost., artt. 81, ultimo comma, 97 e 119).

Ricorso della regione Toscana in persona del presidente *pro-tempore* in forza della delibera di giunta n. 4121 del 25 settembre 1995, rappresentata e difesa per mandato in calce al presente ricorso dall'avv. Vito Vacchi, domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Fabio Lorenzoni, via Alessandria n. 130 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 agosto 1995 n. 362, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1995, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.

L'art. 2 del decreto-legge n. 362/1995 dispone che a decorrere dal 1º gennaio 1995 la contabilità economica-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti, fatta salva la possibilità di utilizzare gli eventuali avanzi di gestione per estinguere le situazioni debitorie preesistenti. La norma prosegue poi stabilendo che «la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative obbligazioni»; si prevede poi che entro il 30 settembre 1995 con decreto del Ministero della sanità, adottato di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome saranno stabiliti le modalità ed i criteri di ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in aziende delle unità sanitarie locali e degli ospedali.

La norma appare costituzionalmente illegittima per i seguenti motivi:

1. — Essa lede l'autonomia finanziaria garantita alle Regioni ai sensi dell'art. 119 Cost., perchè accolla integralmente e con effetto immediato in capo alle Regioni tutte le obbligazioni delle USL e degli ospedali, senza che si distingua in alcun modo fra disavanzi o quote di disavanzo derivanti da fattori controllabili e governabili da parte delle Regioni e disavanzi derivanti da fattori interamente governati dagli organi centrali e con strumenti di carattere nazionale.

Come immediata conseguenza della pubblicazione di tale disposizione, molti debitori delle USL e degli ospedali hanno ottenuto dai giudici di merito decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi nei confronti della regione, ricorrente, per elevati importi, e la legittimazione passiva della regione viene riconosciuta proprio in virtù dell'impugnata norma. La lesione dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost. risulta quindi evidente, specie ricordando i principi stabiliti in materia dalla suprema Corte costituzionale.

Già nella sentenza n. 245 del 1984 la Corte ha affermato che «la parte essenziale della spesa sanitaria ed ospedaliera non può non gravare sullo Stato ... per l'evidente ragione che il diritto alla salute spetta ugualmente a tutti i cittadini e va salvaguardato sull'intero territorio nazionale»; che «non è pertanto casuale che la spesa in questione sia prevalentemente rigida e non si presti ad essere manovrata, in qualche misura, se non dagli organi centrali di governo»; che «l'esigenza di pari trattamento, sottesa all'intera riforma sanitaria» spiega il fatto che le regioni non possano incidere sulle voci più rilevanti della spesa sanitaria, e che «per non violare l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio» la stessa sfera di operatività delle norme che riconoscono alle regioni il potere di stabilire quote di partecipazione degli assistiti al costo della prestazione «deve essere..... ridotta ai minimi termini», mentre «è solo lo Stato che dispone, ancora una volta, della potestà di circoscrivere in tal senso la spesa»; ancora è

affermato che non si può presupporre «che le Amministrazioni regionali portino.... l'effettiva responsabilità degli eventuali disavanzi delle USL», in quanto gran parte della spesa sanitaria si forma indipendentemente dalle scelte regionali.

Lo stesso principio è stato riconfermato dalla Corte nella sentenza n. 452 del 1989, ove è stato ritenuto contrastante con l'autonomia finanziaria delle regioni l'art. 2 della legge n. 37/1989 nella parte in cui disponeva che eventuali eccedenze di spesa non potessero essere poste a carico dello Stato.

Né può obiettarsi che i suddetti principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale siano superati a seguito del riordino della disciplina in materia sanitaria disposto con i decreti legislativi n. 502/1992 e n. 517/1993: vero è infatti che essendo divenute le USL enti strumentali delle Regioni (art. 3, comma primo, del d.lgs. n. 502/1992), le regioni stesse vengono ad avere alcuni poteri che permettono di governare la spesa delle USL medesime, diversamente da quanto avveniva invece nel passato in cui le USL erano configurate come strutture operative dei comuni con la conseguenza che la responsabilità finanziaria del servizio poteva gravare sulle regioni solo nei limiti della quota del fondo sanitario loro attribuita.

Ciò nonostante è richiesta una gradualità nell'attuazione del nuovo meccanismo: infatti la Corte con la sentenza n. 355/1993 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13 del citato d.lgs. n. 502/1992 nella parte in cui, nello stabilire l'esonero immediato e totale dello Stato da interventi finanziari volti a far fronte ai disavanzi di gestione delle aziende sanitarie, non prevede una disciplina diretta a rendere graduale il passaggio e la messa a regime del sistema di finanziamento previsto dal decreto delegato; tale gradualità è indispensabile per far fronte nella prima fase al possibile scarto, presumibilmente elevato, fra i costi delle prestazioni assistenziali ipotizzati, secondo un parametro ottimale, dallo Stato e la situazione di partenza effettivamente esistente nelle unità sanitarie locali.

Nuovamente la Corte ha riconfermato i sopradetti principi nella recente sentenza n. 416/1995, in riferimento all'art. 10 della legge n. 724/1995, ove si legge nuovamente che «lo Stato non può addossare al bilancio regionale oneri relativi alla spesa sanitaria che derivano da decisioni non imputabili alle regioni stesse», e quindi «una norma che impone alle regioni di provvedere al ripiano dei disavanzi di gestione anche in relazione a scelte legislative dello Stato, viola l'autonomia finanziaria, di bilancio e di spesa delle regioni, operando un condizionamento della medesima finanza regionale ed urta contro il principio del parallelismo tra responsabilità di disciplina e di controllo e responsabilità finanziaria».

Ciò è quanto avviene ad opera della disposizione impugnata, che accolla alle regioni integralmente ogni obbligazione assunta dalle USL e dagli ospedali, consentendo così una immediata «aggressione» da parte dei creditori delle USL verso i bilanci regionali, per debiti del tutto indipendenti da decisioni regionali e quindi non imputabile all'Amministrazione ricorrente.

2. — La norma impugnata viola altresì il principio di copertura finanziaria delle nuove spese sancito dall'art. 81, quarto comma della Costituzione, perché, per quanto sopra esposto, essa pone a carico delle regioni maggiori spese, peraltro non quantificate, senza contestualmente disporre l'assegnazione delle risorse finanziarie per farvi fronte.

La violazione del principio di cui all'art. 81, u.c., Cost. è ravvisabile anche perché l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per fare fronte a nuove o maggiori spese va osservato con puntualità rigorosa per le spese che — come quelle in esame — incidono sull'esercizio in corso, per il quale è stato consacrato con l'approvazione del Parlamento l'equilibrio tra le entrate e le spese stesse (sentenza n. 12/1987).

3. — La norma impugnata appare poi in contrasto con l'art. 97 Cost., a causa della sua irragionevolezza: la disposizione infatti non ha alcuna motivazione (a cui pure il decreto-legge è costituzionalmente tenuto) che legittimi l'assunzione integrale da parte delle regioni di tutte le obbligazioni sanitarie; in particolare la misura in questione non è affatto giustificabile con le esigenze di contenimento del deficit sanitario, per come essa riguarda solo la ripartizione della spesa tra le aziende e le regioni, non evidente tentativo di scaricare il più possibile la spesa sanitaria sulle regioni e di alterare i principi costituzionali e le garanzie poste per evitare l'invasione delle competenze garantite dall'art. 119 Cost. Il che è rilevante tanto sotto il profilo dell'irragionevolezza quanto sotto quello dell'eccesso di potere legislativo.

4. — I dedotti profili di illegittimità costituzionale della norma sono aggravati dal fatto che l'accollo in capo alle regioni dell'integrale onere sanitario è disposto con decreto-legge e quindi con uno strumento che consente al Governo, in virtù dell'immediatezza degli effetti, di diminuire istantaneamente la spesa dello Stato, addossandola integralmente alle regioni, senza consentire loro di poter almeno svolgere le programmazioni e le previsioni necessarie, con ulteriore violazione dell'autonomia regionale costituzionale garantita ai sensi dell'art. 119 Cost.

5. — I vizi eccepi non possono ritenersi in alcun modo sanati dalla previsione contenuta nella disposizione impugnata di un emanando decreto ministeriale che determini le modalità ed i criteri di ripianamento del debito sanitario.

Nonostante tale previsione, infatti, l'integrale assunzione da parte delle regioni dei debiti delle USL e degli ospedali è immediatamente operativa, come testimoniano i molteplici decreti ingiuntivi concessi dai giudici di merito, con tanto di provvisoria esecuzione mai sospesa, nei confronti della regione ricorrente e per questo la lesione dell'autonomia finanziaria regionale, per i motivi specificati ai precedenti punti, appare incontestabile.

La norma quindi è costituzionalmente illegittima quanto meno nella parte in cui non subordina l'assunzione da parte delle regioni delle spese sanitarie alla contestuale entrate in vigore delle disposizioni che determinano le modalità ed i criteri del ripianamento del debito, in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale, e quindi con accollo da parte delle regioni solo delle spese ad esse riferibili in quanto causate da fattori governabili dalle Amministrazioni regionali medesime.

P. Q. M.

Si conclude chiedendo che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità dell'art. 2 del d.-l. 28 agosto 1995 per violazione degli artt. 81, ultimo comma, 97 e 119 della Costituzione.

Roma, addì 27 settembre 1995

Avv. VACCHI

95C1313

N. 49

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 ottobre 1995
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)*

Regione siciliana - Agricoltura - Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco - Autorizzazione all'ESA di ampliamento della pianta organica per il reclutamento di personale afferente al ruolo tecnico nella misura ulteriore di 15 agronomi, 11 biologi, 3 economisti, 2 veterinari nonché di immissione nella pianta organica, previo esame-colloquio, dei fruitori di borsa di studio riservata ai laureati in scienze agrarie, scienze biologiche, economia e commercio, veterinaria e chimica, di cui al bando pubblicato in Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 48, parte III, del 29 novembre 1986 e n. 42, parte III, del 3 ottobre 1987, e successivamente prorogata ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 e dell'art. 9 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27 - Integrazione del bilancio dell'ESA della somma di L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996-1997 per sopperire alle maggiori esigenze finanziarie - Lamentata violazione della normativa statale di cui all'art. 2 della legge n. 421/1992 e 22, comma sessagesimo, della legge n. 724/1994, costituenti norme di riforma economico sociale. Violazione del principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi, nonché dei principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Sicilia 20 settembre 1995, n. 1012, art. 6).

(Cost., artt. 3, 51 e 97; statuto regione siciliana, art. 14).

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 settembre 1995 ha approvato il disegno di legge n. 1012 dal titolo «Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura», pervenuto a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto sociale, il 23 settembre 1995.

Il provvedimento legislativo contiene una serie di disposizioni eterogenee attinenti tutte alla disciplina ed ordinamento degli enti ed uffici regionali operanti nel settore dell'agricoltura e con specifico riguardo al personale degli stessi dipendente.

L'art. 6, che di seguito si trascrive, suscita rilievi di carattere costituzionale sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 3, 51 e 97, nonché per violazione dell'art. 2 della legge n. 421 del 1992 e dell'art. 22, sedicesimo comma della legge n. 724/1994 in relazione ai limiti posti dall'art. 14, dello statuto speciale alla legislazione esclusiva della regione siciliana:

«1. — L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad ampliare la propria pianta organica al fine di dotarsi di personale afferente al ruolo tecnico necessario per lo sviluppo dei compiti istituzionali, prevedendo un numero ulteriore di 15 agronomi, 11 biologi, 3 economisti, 2 veterinari.

2. — L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad immettere nella pianta organica rideterminata ai sensi del comma 1 previo esame-colloquio sull'attività svolta da tenersi entro il termine di 90 giorni dalla rideterminazione della pianta organica, i fruitori delle borse di studio riservate a laureati in scienze agrarie, scienze biologiche, economia e commercio, veterinaria e chimica, di cui al bando pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana n. 48, parte III, del 29 novembre 1986 e n. 42, parte III del 3 ottobre 1987, e successivamente prorogate ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, e dell'art. 9 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27, che abbiano completato l'intero godimento delle borse di studio e che siano in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

3. — L'Ente di sviluppo agricolo prorogherà le borse di studio di cui al comma 2 sino all'effettiva immissione nei ruoli.

4. — Il personale di cui al comma 2 è inquadrato nella qualifica dei ruoli di rispettiva appartenenza dalla data di effettiva assunzione.

5. — Il bilancio dell'Ente di sviluppo agricolo è integrato della somma di lire 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996-1997, per sopprimere alle maggiori esigenze finanziarie.

6. — La spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996-1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001».

Il legislatore regionale, infatti, adotta una disposizione che risulta palesemente elusiva del rigoroso precetto posto dalla vigente normativa statale, — cogente anche per la regione siciliana — in quanto autorizza l'ampliamento *tout court* della dotazione organica dell'Ente di sviluppo agricolo, omettendo di valutare preventivamente l'effettiva necessità, del personale in questione mediante la prescritta preventiva rilevazione dei carichi di lavoro e l'individuazione, semplificazione e razionalizzazione delle procedure.

Nella fattispecie, l'esigenza di ulteriore personale non risulta invero essere stata prospettata dall'Ente, e conseguentemente valutata alla luce dei criteri della cennata normativa nazionale di riferimento, né in occasione del dibattito svoltosi in aula prima dell'approvazione della norma *de qua*, né tantomeno durante l'esame e la predisposizione del testo da parte delle competenti commissioni permanenti di merito.

Dai verbali n. 144 e 152 della III Commissione non si evince che sia stata tenuta alcuna discussione specifica sul contenuto dell'articolo e più specificamente sulla preventiva ed obbligatoria effettuazione della rilevazione dei carichi di lavoro, al fine di procedere eventualmente alla rideterminazione della pianta organica.

Che tale *iter* logico procedurale sia imprescindibile anche per il legislatore siciliano, allorché autorizza l'Ente di sviluppo agricolo all'istituzione di ulteriori 31 posti di lavoro, trova fondamento oltre che nel principio generale sancito dall'art. 97 della Costituzione anche nell'art. 2 della legge n. 421/1992 e nell'art. 22 della legge n. 724/1994 che costituiscono entrambi norme fondamentali di riforma economico-sociale così come affermato da codesta ecc.ma Corte con la recentissima sentenza n. 406 del 1995.

L'art. 2, lett. 1) della legge n. 421/1992 inserisce fra i punti qualificanti della riforma della Pubblica Amministrazione il sistema di controllo sugli obiettivi e sui costi dell'azione amministrativa, controlli tra i quali indubbiamente va collocata la verifica dei carichi di lavoro volta a razionalizzare e riorganizzare gli apparati pubblici nonché, soprattutto, alla definizione delle dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture (art. 22, comma 15, legge n. 724/1994).

Orbene, dai chiarimenti forniti con lettera prot. n. 15792/10/12.2.11 del 27 settembre 1995 (all. 1) dai competenti Uffici regionali ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, risulta che l'ente in questione, destinatario della autorizzazione, non ha finora neppure avviato la rilevazione dei carichi di lavoro del personale in servizio al fine di valutare la necessità dell'assunzione del personale impegnato o utilizzato con borse di studio.

Ciò lascia, quindi, presumere che con ogni verosimiglianza la disposizione *de qua* sia dettata prioritariamente dalla volontà di stabilizzare i rapporti di lavoro precario dei titolari delle borse di studio.

Al riguardo, si osserva che l'art. 6 in questione riproduce il testo di un disegno di legge di iniziativa parlamentare (all. 2) nella cui relazione illustrativa esplicitamente si sostiene la necessità che, nelle norme della ristrutturazione dell'E.S.A. e della trasformazione dello stesso in Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura, la pianta organica, ormai datata, venga ampliata al fine di formare un nucleo di soggetti, anche nella prospettiva di un (ipotetico) utilizzo futuro, soggiungendo che nella attesa della definizione della relativa procedura si dispone la proroga delle borse di studio al fine di evitare che i fruitori delle stesse trovino altra collocazione nel mondo del lavoro disperdendo così le professionalità acquisite.

È del tutto palese, pertanto, l'intento dell'Amministrazione di immettere nei propri ruoli solo ed esclusivamente detto personale, ricorrendo, anche alla istituzione di nuovi posti in organico da riservare agli stessi, indipendentemente dal riscontro obiettivo della necessità di un incremento di organico in relazione al perseguimento di ben individuati fini istituzionali.

In proposito va, altresì, rilevato che in atto la vigente pianta organica dell'Ente di Sviluppo Agricolo presenta vacanze per le qualifiche di agronomi, biologi, economisti e veterinari che, senza fare ricorso al surruttizio aumento dei posti potrebbero immediatamente essere colmate, qualora l'Ente lo ritenesse effettivamente necessario per il perseguimento dei propri fini istituzionali, o con il bando di nuovi concorsi pubblici o con l'utilizzazione della graduatoria degli idonei di concorsi recentemente espletati.

Ed invero, l'intero contesto della disposizione in questione ed in particolare le peculiari modalità di reclutamento (esame-colloquio) ivi previste, lasciano intravedere una sorta di assunzione *ad personam*, in palese violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, riconosciuta inammissibile da codesta ecc.ma Corte con sentenza 266/1993.

Concludendo, l'approvazione della norma *de qua*, avvenuta in data successiva alla legge n. 724/1994 e, soprattutto, alla sentenza di codesta ecc.ma Corte che ne ha riconosciuto per alcune sue parti (art. 22) il rapporto di coesistenzialità e necessaria integrazione con l'art. 2 della legge n. 421/1992, sembra essere preordinata a superare i vincoli derivantini ed a vanificare la *ratio* delle suddette norme consistente nell'accrescimento dell'efficienza dell'amministrazione e nel contenimento della spesa pubblica.

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto unifica l'art. 6 del d.d.-l. n. 1012 dal titolo «Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura», approvato dall'A.R.S. nella seduta del 20 settembre 1995 per violazione degli articoli 3, 51 e 97, della Costituzione, nonché dell'art. 2, della legge n. 421/1992 e dell'art. 22, quindicesimo e sedicesimo comma della legge n. 724/1994 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale.

Palermo, addì 28 settembre 1995

Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
prefetto VITTORIO PIRANEO

N. 850

*Ordinanza emessa il 31 maggio 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Sanna Giovanni Antonio*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1995, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

[Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), 101, 102 e 134; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245].

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Sanna Giovanni Antonio il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, comma quinto, c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3, 10 della Carta costituzionale;

O S S E

Sanna G. Antonio, è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 23 gennaio 1995 del Presidente, per rispondere dei delitti di cui agli artt. 81 cpv. del c.p., 4, primo comma, 4, n. 7, legge 7 agosto 1982 n. 516. In Sassari in data anteriore e prossima al 31 dicembre 1987.

Con missiva in data 30 maggio 1995 il presidente della camera penale sarda ha informato il tribunale che l'Unione delle camere penali italiane ha proclamato l'astensione degli avvocati a tempo indeterminato.

La lettura del dettato dell'art. 486, quinto comma, c.p.p., impone al tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno un legittimo impedimento, se dallo stesso discenda l'impossibilità assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio della funzione defensionale e non alla mera presenza fisica) e se lo stesso impedimento sia stato prontamente comunicato.

Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi né in ordine alla comunicazione, che è stata tempestivamente data, né alla legittimità dell'impedimento, comunque si voglia definire l'atteggiamento della classe forense, posto che la s.C. ha più volte sancito tale legittimità (v. per tutte Cass. I, 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere dalla constatazione che non ogni legittimo impedimento è necessariamente causa di impossibilità assoluta sembrano ai Giudici di risolversi nel senso inteso dal p.m., datosi che la soluzione opposta renderebbe totalmente vano, nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento.

Ciò posto, e passando all'esame della questione di legittimità costituzionale, sembra ai Giudici che la stessa non sia manifestamente infondata.

Ciò perché nei confronti di Sanna Giovanni Antonio la funzione giurisdizionale non è esercitata e la giustizia non è amministrata (artt. 101 e 102 della Costituzione) e ciò a tempo indeterminato.

Da ciò consegue, inoltre, in modo irrisolvibile per il giudice, datosi che la fattispecie processuale venutasi a creare non è minimamente prevista dalla norma in esame, la materiale impossibilità di esercizio della funzione giurisdizionale.

Tanto premesso ed osservato che la stessa Carta costituzionale all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nella specie non tutelati; rilevato che assume rilievo, in questa sede, il dettato dell'art. 6 della legge 4 agosto 1995 n. 848, laddove è sancito che ogni persona ha diritto che la sua causa sia

esaminata ... in un tempo ragionevole, diritto vanificato da una astensione, a tempo indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale ed indispensabile allo svolgimento dell'attività giurisdizionale: osservato che la stessa Corte costituzionale esaminando il dettato dell'articolo in oggetto ha ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per il Giudice di un potere di controllo che, nel caso in esame, difetta totalmente.

Si osserva, in conclusione, come si veda, nel caso di specie, in ipotesi in cui diritti costituzionalmente garantiti potrebbero risultare in insuperabile contrasto tra di loro; che ciò rende vieppiù non manifestamente infondata la questione e necessario il ricorso al giudizio della Corte Costituzionale: ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta;

P. Q. M.

Visti gli artt. 2, 10 (con riferimento all'art. 6 della legge 4 agosto 1955 n. 848), 101, 102, 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, 245 disp. att. e trans. c.p.p. ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale all'art. 486, quinto comma c.p.p., dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria si proceda agli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, legge citata.

Sassari, addì 31 maggio 1995

Il presidente: (firma illeggibile)

95C1525

851

*Ordinanza emessa il 5 luglio 1995 dalla Corte di appello di Torino
sull'istanza proposta da Meloni Maria*

Processo penale - Diritto ad equa riparazione per ingiusta detenzione subita in esecuzione di ordine di carcerazione illegittimo - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di detenzione subita a seguito di applicazione di custodia cautelare - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 314).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza contro Meloni Maria, nata a Valledoria il 23 giugno 1961 res. Moncalieri, strada De Valle n. 93.

PRE.

Che il 20 gennaio 1995 Meloni Maria presentava istanza di equa riparazione ex art. 314 c.p.p. in misura non inferiore a 50 milioni per «ingiustizia detenzione» assumendo di avere erroneamente scontato la pena (in custodia cautelare) dal 16 aprile 1991 al 7 maggio 1991 e in esecuzione di ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso il tribunale di Pinerolo dall'11 aprile 1994 al 7 ottobre 1994 e ciò in ordine all'imputazione di concorso in illegale detenzione di grammi 0,55 di eroina (circa 3 dosi medie giornaliere). Spiegava e documentava la Meloni che avverso la sentenza della IV sezione Corte appello Torino 9 dicembre 1992 confermativa della sua

condanna a mesi 8 recl. e L. 3.500.000 di multa, essendole stato riconosciuto il fatto di lieve entità, era ricorso in Cassazione, che con sentenza 4 ottobre 1993 aveva annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di Torino la sentenza di condanna di 2° grado;

che la Corte di appello di Torino, quale giudice di rinvio, con sentenza 14 novembre 1994 l'aveva assolta dall'imputazione di detenzione della modesta quantità di eroina per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato;

che nelle more del processo (prima che si concludesse con piena assoluzione) il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pinerolo (sull'erroneo presupposto che si fosse formato il giudicato nei suoi confronti) aveva emesso il provvedimento n. 38/1993 RES di determinazione pene concorrenti, contenente altresì ordine di carcerazione eseguito l'11 aprile 1994;

che per l'udienza 5 luglio 1995, tenutasi in camera di consiglio, compariva la Meloni assistita dal suo difensore avv.to Pergo, mentre l'Avvocatura dello Stato presentava per conto del Tesoro memorie e il p.g. eccepiva l'inammissibilità del ricorso siccome presentato fuori dei casi consentiti dalla legge e più specificatamente dagli artt. 314 c.p.p. e 643 seguenti cp.p.. Eccepiva il p.g., pur dopo la rinuncia della Meloni a vedersi riconoscere la riparazione per il periodo di ingiusta detenzione dal 14 aprile 1991 al 7 maggio 1991, che l'ingiusta detenzione non trovava causa né nella custodia cautelare né in un proscioglimento in sede di revisione, tal che l'istante avrebbe potuto pretendere solo un risarcimento del danno nei confronti del magistrato che erroneamente aveva spiccato l'ordine di carcerazione.

Tutto ciò premesso che opina questa Corte di dover sollevare d'ufficio ex art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 314 c.p.p. nella misura in cui sembra limitare la possibilità di ottenere la riparazione per l'ingiustizia detenzione esclusivamente in relazione «alla custodia cautelare» eventualmente sofferta dagli istanti «ingiustamente» e non anche all'ipotesi, tutt'altro che peregrina e concretamente verificatesi nel caso di specie, di istante che abbia subito ingiusta detenzione in esecuzione di ordine di carcerazione illegittimo, cioè in esecuzione di pena erroneamente inflitta. In tutti i commi dell'art. 314 c.p.p. si parla esclusivamente di custodia cautelare. Né l'istanza potrebbe essere presa in considerazione nella più generica dizione della riparazione dell'errore giudiziario (anche se di questo sostanzialmente si tratta) posto che l'art. 643 c.p.p., se da un lato sembra riferirsi all'ingiusta espiazione di pena definitiva, dall'altro presuppone necessariamente un successivo giudizio di revisione che sicuramente è mancato.

Il sistema escogitato dal legislatore sembra quindi lacunoso, non consentendo la riparazione di tutti i casi di ingiusta detenzione, con una disparità di trattamento assolutamente irragionevole e comunque in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Quest'ultimo articolo rinvia alla legge ordinaria per la determinazione delle condizioni e dei modi per la riparazione degli errori giudiziari. La legge ordinaria, finalmente emanata, in attuazione dell'art. 5 punto 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, è appunto contenuta negli artt. 314 c.p.p. e segg. e 643 e segg. c.p.p., a nulla rilevando l'entrata in vigore della legge 13 aprile 1988 n. 117 (risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati). All'art. 14 della predetta legge espressamente si prevede che la legge sulla responsabilità civile dei magistrati non pregiudica ed assorbe il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione. Contrasta quindi col principio di eguaglianza di fronte alla legge la situazione del cittadino che si vede pregiudicata la possibilità di chiedere la riparazione per ingiusta detenzione sul presupposto ingiustamente formale, che la detenzione sia conseguenza non di ingiusta custodia cautelare ma di ingiusto ordine di carcerazione per espiazione pena definitiva.

Né l'inconveniente potrebbe essere risolto facendo riferimento alla possibilità che l'ordinamento da sempre appresta al condannato di opporsi (nella forma degli incidenti di esecuzione art. 666 e segg. c.p.p.) all'ordine di carcerazione illegittimo.

Tale procedura, se tempestivamente esperita, consente solo di ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena, ma non offre alcun ristoro per quella parte della pena in ipotesi già ingiustamente subita.

È appena il caso di rimarcare che la questione sollevata d'ufficio da questa Corte di merito non appare manifestamente infondata mentre è certamente rilevante e, non potendosi scendere nel merito del ricorso della Meloni prima che la Corte costituzionale sciolga la prospettata questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 1 e segg. del d.l.l. 16 marzo 1956;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale perchè si pronunzi sulla questione sollevata all'ufficio nei termini di cui in premessa;

Dispone la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza de qua sia notificata a tutte le parti in causa (istante, suo difensore, amministrazione del Tesoro, procuratore generale), nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 5 luglio 1995

Il presidente: NATTERO

Il consigliere est.: RUSSO

95C1526

N. 852

*Ordinanza emessa il 17 agosto 1995 dal pretore di Roma
nel procedimento civile vertente tra Di Sano Maria Antonia ed altre e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori dipendenti - Prepensionamento delle lavoratrici di età superiore a cinquanta anni - Trattamento di quiescenza sulla base della anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quello di compimento del cinquantesimo anno di età - Mancata previsione del riconoscimento di anzianità contributiva aumentata fino a cinque anni come per i lavoratori di sesso maschile - Ingiustificato deterioramento del trattamento delle lavoratrici rispetto ai lavoratori - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 137/1986, 498/1988, 371/1989 e 503/1991.

(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 37).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18 luglio 1995, osserva quanto segue:

E.A. I.T.D

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. Di Sano Maria Antonia, Di Blasio Isolina e Santilli Paola convenivano in giudizio l'Istituto nazionale previdenza sociale chiedendo che questo venisse condannato alla ricostruzione delle pensioni delle ricorrenti sulla base di anzianità rapportata al sessantesimo anno di età, a porgerle per il futuro nella maggiore dimensione conseguente alla indicata ricostruzione ed inoltre al pagamento degli arretrati spettanti alle istanti, con maggiorazione di rivalutazione ed interessi.

Nell'atto introduttivo si esprimeva che l'I.N.P.S., è invitato a corrispondere il trattamento pensionistico e, riconoscere alle ricorrenti l'anzianità virtuale prevista dalla legge n. 155/1981 rapportandola al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Si osservava inoltre che la legge n. 155/1981 discrimina in ragione del sesso le donne dagli uomini in quanto riconosce a questi ultimi un'anzianità virtuale rapportata al sessantesimo anno mentre limita per le prime tale anzianità rapportandola al cinquantacinquesimo anno di età; e che, applicando tale norma, e rifiutando di adeguare il trattamento pensionistico delle ricorrenti ad anni sessanta, l'I.N.P.S. perpetrava tale discriminazione.

Si eccepiva dunque l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 16 legge 13 aprile 1981, n. 155 per contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione nella parte in cui discrimina le lavoratrici dai lavoratori rapportando l'anzianità contributiva virtuale per le prime al cinquantacinquesimo anno di età e per i secondi al sessantesimo.

DIRITTO

Si osserva che le ricorrenti lamentano l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 16 legge 23 aprile 1981, n. 155 nella parte in cui stabilisce che il trattamento pensionistico per i lavoratori che fruiscono del collocamento a riposo anticipato ai sensi della stessa legge venga calcolato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra le date della risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età, per gli uomini, e del cinquantacinquesimo, per le donne.

Si osserva inoltre che tale disparità di trattamento appare arbitraria in relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione, in quanto, in base a tali norme, l'età lavorativa è uguale sia per l'uomo sia per la donna, a nulla rilevando che la donna possa ottenere il pensionamento al compimento del cinquantacinquesimo anno di età (trattasi infatti di una mera possibilità che trova giustificazione nell'esigenza della donna di soddisfare necessità peculiari e proprie di esse) e che dunque le donne hanno il diritto di lavorare sino alla stessa età dell'uomo e, in caso di eccezionale cessazione del rapporto, hanno diritto di vedersi riconosciuta la medesima anzianità contributiva.

I principi suesposti sono stati più volte affermati dalla Corte costituzionale (sentenze n. 137/1986, 498/1988, 371/1989, 503/1991).

La questione non appare, dunque, manifestamente infondata ed è invece rilevante in quanto l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale sarebbe propedeutica alla condanna dell'I.N.P.S alla ricostruzione delle pensioni delle ricorrenti sulla base dell'anzianità contributiva rapportata al sessantesimo anno di età.

Deve dunque essere ordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e disposta la sospensione del processo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; solleva eccezione di incostituzionalità del primo comma dell'art. 16, legge 23 aprile 1981, n. 155 in relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che il trattamento pensionistico per i lavoratori che fruiscono del collocamento a riposo ai sensi della stessa legge venga calcolato sulla base dell'anzianità contributiva avvenuta di un periodo pari a quello intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro ed il raggiungimento del sessantesimo anno di età per gli uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 17 agosto 1995

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 853

*Ordinanza emessa il 27 settembre 1995 dal tribunale di Verona
nel procedimento penale a carico di Marangoni Fabrizio*

Reati tributari - Omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto - Sanzioni penali - Inapplicabilità in caso di successivo inserimento dei dati nella dichiarazione annuale e di successivo versamento dell'imposta dovuta - Impossibilità di fruire di detta esimente in caso di accertamento della violazione prima del termine di presentazione della dichiarazione e del versamento dell'imposta - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra situazioni identiche in conseguenza della diversa data di accertamento.

[Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 1, primo comma, lett. a), modificato dalla legge 15 maggio 1991, n. 151, (recte: n. 154)].

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Marangoni Fabrizio, imputato della contravvenzione di cui all'art. 1 cpv., lett. a) e b) legge n. 516/1982, così come modificata dalla legge n. 194/1991, perché, quale amministratore della «Vanessa Costruzioni s.r.l.» non annotava nelle scritture contabili ai fini delle imposte dirette ricavi pari a L. 5.734.941.737 né in quelle ai fini dell'IVA ricavi pari a L. 5.637.585.237, risultando pari a L. 3.901.414.000 il volume d'affari dell'impresa. In S. Giovanni Lupatoto (Verona) nel 1993.

Visti gli atti del sopracitato procedimento e gli articoli di legge indicati;

Preso atto della conclusione difensiva secondo la quale il Marangoni, nei cui confronti la Guardia di finanza di Verona ha proceduto ad un accesso di verifica in data 16 dicembre 1993, avendo conservato i documenti di cui all'art. 1, comma quarto, lett. a), parte 1ª, e non avendo ancora avuto la possibilità di ottemperare alle altre condizioni richieste dalla norma per godere della speciale esimente testè indicata, non essendo spirato il termine per la presentazione della dichiarazione annuale per il 1993 e, ovviamente, non avendo ancora versato la relativa imposta, dovrebbe comunque godere del trattamento più favorevole, interpretandosi così estensivamente la norma in questione (cfr.: Trib. Lucca, 9 marzo 1991, n. 172, in: «Il Fisco», n. 25/94, pag. 6157);

Ritenuta tale interpretazione estensiva non conforme ai principi generali sull'applicazione della legge penale, risultando dal testo di legge inequivoco che per accedersi alla fattispecie penalmente irrilevante debbano coesistere tutte e tre le condizioni sopra indicate;

Ritenuto, pertanto, necessario sollevare d'ufficio questione di costituzionalità della norma predetta, ravvisandosi la violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio generale di ragionevolezza ad esso riconducibile per i seguenti motivi

in punto di rilevanza, i verbalizzanti hanno dato atto che il Marangoni (il quale aveva conservato la contabilità sul rapporto elettromagnetico senza provvedere alla sua tempestiva trascrizione nei registri obbligatori e che non può invocare la più favorevole ipotesi di cui all'art. 7, comma 4-ter, d.-l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 489, attesa l'antecedenza del fatto rispetto all'entrata in vigore di tale norma, e per il quale non è applicabile la deroga all'art. 20, legge 7 gennaio 1929, n. 4, riservata dall'art. 7-ter d.-l. 10 giugno 1994 citato alle sole ipotesi previste dagli artt. 6 e 7-bis del medesimo decreto) aveva conservato tutta la documentazione relativa alle operazioni commerciali attive e passive e che la stessa era corrispondente alla contabilità informale contenuta nel supporto elettromagnetico, di tal che nei suoi confronti appare sussistente il primo dei tre presupposti di cui all'art. 1, comma quarto, lett. a), mentre gli altri due non potevano *de iure* sussistere, per la casuale circostanza dell'intervenuto accertamento in epoca anteriore a quella prevista per la soddisfazione degli altri due presupposti (presentazione della dichiarazione annuale e versamento della relativa imposta); pertanto, il Marangoni, ove ritenuta fondata la proponenda questione, ben potrebbe essere prosciolto nel merito dalla contravvenzione ascrittagli;

in punto di non manifesta infondatezza appare evidente, come già rilevato in parte motiva della citata sentenza di merito del Tribunale di Lucca, la macroscopica ed irragionevole disparità di trattamento alla quale viene assoggettato il contribuente nei cui confronti viene disposto ed operato un accertamento della Guardia di finanza prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale e per il versamento d'imposta, rispetto al contribuente nei cui confronti la verifica interviene successivamente a detto termine: il primo, non potendo fruire dell'esimente, si vedrebbe colpito da sanzione penale, alla quale sfuggirebbe il secondo, essendo questi in grado di esibire la dichiarazione e la prova dell'avvenuto versamento, e ciò in base ad una circostanza di fatto del tutto casuale (epoca della verifica). In sostanza, identiche situazioni conseguenti ad identiche condotte subirebbero trattamenti processuali differenziati in dipendenza dell'essere un accertamento casualmente avvenuto in una data piuttosto che in un'altra: ciò integra una palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza sopra indicati.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quattro, lett. a) legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo modificato dalla legge 15 maggio 1991, n. 151, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; per le ragioni di cui alla motivazione della presente ordinanza;

Sospende il p.p. n. 101/1991 del tribunale di Verona a carico di Marangoni Fabrizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Verona, addì 27 settembre 1995

Il presidente: (firma illeggibile)

95C1528

N. 854

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1995 dal pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Ghigo Liliana e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza - Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto alle prestazioni pensionistiche
Mancata previsione di un diverso regime transitorio che non solo non sopprima i diritti, ma non ne renda neppure eccessivamente difficoltoso l'esercizio - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 246/1992 e 20/1994.

[D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (*recte*: 19 settembre 1992), art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1982 n. 438 (*recte*: 14 novembre 1992)].

(Cost., artt. 24 e 38, secondo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva contenuta nel verbale di udienza del 12 ottobre 1995.

O S S E R V A

L'I.N.P.S. ha eccepito la decadenza di parte attrice dalle azioni proposte, ex art. 4 d.-l. n. 384 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno.

Secondo tale norma, infatti, che ha sostituito i commi secondo e terzo dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, opera la decadenza triennale per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, a decorrere:

- a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto;
- b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione;
- c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Ebbene, nella specie è accaduto che al momento di entrata in vigore del decreto citato siffatto termine fosse appunto già decorso. Da un lato, infatti, il ricorso amministrativo non era stato proposto (la proposizione è infatti avvenuta con atto spedito il 22 maggio 1995); da un altro lato, come pure è previsto nella norma su trascritta, erano ampiamente scaduti i termini (300 giorni) per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati, sempre secondo tale norma, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (6 dicembre 1990).

Né, d'altra parte, può applicarsi alla specie la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 4, cit. per i procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e ancora in corso alla medesima data: siffatti procedimenti, pur se intesi come amministrativi secondo quanto ritenuto dal giudice delle leggi (che nell'interpretazione della regola ha tenuto conto del «ricorso amministrativo proposto anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto»: Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 20, § 6), erano appunto già esauriti a tale momento; se intesi come giudiziari, non erano ancora stati instaurati.

Si pone però il problema della legittimità costituzionale della normativa prima richiamata, naturalmente sotto il profilo del criterio della non manifesta infondatezza. La questione è infatti sicuramente rilevante nel caso in esame.

Ed invero, l'art. 6, primo comma, d.-l. n. 103 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 dello stesso anno recita testualmente: «1. — I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inaffidabilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza dei singoli ratei».

E Corte cost. 20 maggio 1992, n. 246, Foro it., 1992, I. 2601, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, l'ha interpretata sottolineando che la estinzione ivi prevista colpisce il diritto ai ratei maturati, non quello alla pensione. Del resto, il prevalente e più recente indirizzo ha sostenuto che il termine di cui all'art. 47 cit. aveva semplicemente la funzione di delimitare l'efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziale: cfr., da ult. Cass. 26 aprile 1993 n. 4864, Dir. e pratica lav., 1993, 1844, (m.).

Con la precedente normativa, quindi, i diritti vantati dalla parte ricorrente, nell'ambito del decennio precedente la istanza, non sarebbero estinti, mentre lo sarebbero per effetto dell'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall'istituto. Di qui la rilevanza della questione che attiene alla prima domanda, peraltro potendo riflettersi — determinando l'importo da «crystalizzare» — anche sull'altra.

Passando allora all'esame del requisito della non manifesta infondatezza, al pretore la nuova disciplina sembra collimare con l'art. 24 della Costituzione. Essa infatti si risolve, in questo caso, nell'esercizio di diritti che sino al giorno della sua entrata in vigore esistevano e potevano essere azionati.

In sostanza, la modifica legislativa, che prevede un regime transitorio limitatissimo (v. *antea*) e non comprendente situazioni come quella in questione — certo peraltro le più numerose — viene a comportare una sorta di espropriazione di diritti patrimoniali, per di più di valenza costituzionale (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Dubbio non manifestamente infondato di costituzionalità si pone quindi anche con riferimento a tale norma.

Diverso, naturalmente, sarebbe stato se la legge avesse stabilito un regime transitorio diverso per le vecchie situazioni, che non solo non sopprimesse i diritti, ma ne rendesse non eccessivamente difficoltoso l'esercizio attraverso il giudizio.

In definitiva, il pretore ritiene di sollevare d'ufficio, per essere non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità dell'art. 4 del d.-l. n. 384 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438, dello stesso anno, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

A norma dell'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4 del d.-l. n. 384 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il presente procedimento, e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, notificarsi il provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicarsi lo stesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 12 ottobre 1995

Il pretore: DE ANGELIS

95C1529

N. 855

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1995 dal pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Vitale Alessandra e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza - Lavoratrici di imprese industriali - Pensionamento anticipato - Riconoscimento di anzianità contributiva e assicurativa fino a cinquantacinque anni, anziché fino a sessanta anni come per il lavoratore - Mancata previsione del riconoscimento di una pari maggiorazione di anzianità contributiva e assicurativa per l'uomo e per la donna - Disparità di trattamento di situazioni omogenee e violazione del principio della parità di diritti e di retribuzione della lavoratrice rispetto al lavoratore - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 371/1989, 503/1990 (recte: 503/1991).

(Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 27, primo comma, e 29, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 37).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva contenuta nel verbale di udienza del 10 ottobre 1995.

O S S E R V A

L'art. 27 della legge n. 223 del 1991, richiamato, per i prepensionamenti nel settore siderurgico pubblico, dall'art. 29 della legge stessa, riconosce al lavoratore di tale settore che abbia diritto al prepensionamento — il che è pacifico nell'ipotesi in esame — una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni previsto in generale, ma in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donna».

Nella specie l'ente ha appunto riconosciuto all'attrice, il cui rapporto è cessato il 29 febbraio 1992 e che ha fruito del prepensionamento a 49 anni, la maggiorazione d'anzianità fino al cinquantacinquesimo anno di età e non per dieci anni, come qui richiesto.

In forza della legislazione esistente, che per essere successiva a Corte cost. 6 luglio n. 371 del 1989 n. 371 e 503 del 1990 non può essere stata ovviamente travolta da esse, la domanda allora andrebbe respinta.

Il che rende rilevante nel presente giudizio la questione di costituzionalità della citata disciplina del 1991, che è anche non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione.

Come già affermato dalla Corte costituzionale, l'età lavorativa è ormai uguale per uomo e donna, pur se la donna possa ottenere il pensionamento cinque anni prima. Trattasi appunto di mera possibilità la quale trova adeguata giustificazione nelle necessità della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa, che non

hanno riscontro nella condizione dell'uomo, senza che sussista violazione del principio di parità ...». In tale situazione l'anzianità contributiva non può non riconoscersi in misura uguale per l'uomo e per la donna avendo essi pari diritto a lavorare fino alla stessa età.

Pertanto delle norme censurate, siccome manifestano violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione e quindi prevedono un differente e ingiustificato trattamento della donna rispetto all'uomo, va dichiarata la illegittimità costituzionale (così, testualmente, Corte cost. 371 del 1989, cit., emessa con riferimento all'art. 16 della legge n. 155 del 1981 e della legge n. 193 del 1984, peraltro riguardanti il medesimo settore).

In definitiva, il pretore ritiene di sollevare d'ufficio, per essere non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 29, primo comma, e 27, primo comma, della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui non prevedono per le donne che usufruiscano del prepensionamento ivi stabilito il medesimo riconoscimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa degli uomini.

P. Q. M.

A norma dell'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 29, primo comma e 27, primo comma, della legge n. 223 del 1991, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono per le donne che usufruiscano del prepensionamento ivi stabilito il medesimo riconoscimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa degli uomini;

Sospende il presente procedimento, e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, notificarsi il provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicarsi lo stesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 12 ottobre 1995

Il pretore: DE ANGELIS

95C1530

N. 856

Ordinanza emessa il 7 aprile 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1995) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro Bellodi Letizia

Previdenza e assistenza - Integrazioni al minimo di pensioni previdenziali - Somme erogate in eccedenza rispetto alla misura dovuta - Ripetibilità incondizionata anche in deroga ai limiti vigenti all'epoca della percezione delle somme stesse e pur in presenza della buona fede del percipiente - Deteriore trattamento dei pensionati percettori in buona fede di indebiti trattamenti di integrazione al minimo rispetto alla più favorevole disciplina delle altre ipotesi di indebito pensionistico relativo alle pensioni previdenziali e alle pensioni di ex dipendenti pubblici - Incidenza sulla garanzia previdenziale...

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, coordina l'originaria, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Freggia, n. 17, presso gli avvocati Enrico Zicavo, Fabrizio Ausenda, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso: ricorrente, contro Bellodi Letizia, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita, n. 192, presso l'avv. Giampaolo Petti che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso: controricorrente per l'annullamento della sentenza del tribunale di Bologna emessa il 9 ottobre 1991 depositata il 31 ottobre 1991 r.g. n. 939/1991;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 aprile 1995 dal Cons. dott. Vigolo;
Udito l'avv. Barbuto per delega Zicavo;
Udito l'avv. Petti;
Udito il p.m. in persona del sost. proc. gen.le dott. Carlo Tondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato il 20 giugno 1990, la sig. Letizia Bellodi ricorreva al pretore di Bologna e — premesso di essere titolare di doppia pensione a carico dell'I.N.P.S. (l'una con decorrenza dal luglio 1982 e l'altra con decorrenza dal maggio 1987), di essersi sentita richiedere dall'Istituto, a seguito di provvedimento del 13 gennaio 1990, il rimborso di L. 8.367.850, quale trattamento di pensione indebitamente percepito per superamento dei limiti reddituali dal 1° maggio 1987 al 30 giugno 1989, talché lo stesso ente di previdenza aveva disposto il recupero della somma con trattenute mensili di L. 127.950 sulla pensione VR80003715 (il che, sotto il profilo pratico equivaleva alla sospensione della erogazione di detta pensione), salvo il trattamento minimo sull'altra (SO20029945); di avere inutilmente proposto ricorso avverso il provvedimento di determinazione dell'indebito sostenendo che l'importo della pensione VR avrebbe dovuto rimanere «cristallizzato» nell'importo erogato alla data del 1° maggio 1987, data di cessazione del diritto alla integrazione ex art. 6, comma 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, chiedeva, in via principale, fosse dichiarato che l'importo della pensione VR doveva rimanere come sopra «cristallizzato», con conseguente ordine di reintegrazione della pensione stessa e condanna dell'Istituto a restituire quanto già «trattenuto»; in via subordinata, chiedeva fosse dichiarato che l'Istituto non aveva comunque diritto a pretendere il rimborso della somma di L. 8.367.850, in applicazione dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

L'I.N.P.S. opponeva che presupposto per la doppia integrazione è la titolarità di due trattamenti pensionistici prima del 1° ottobre 1983, mentre la ricorrente era divenuta titolare di due pensioni dal 1° maggio 1987 e poiché essa percepiva già l'integrazione al minimo dal 13 ottobre 1983, non avrebbe comunque potuto avere diritto alla chiesta integrazione per il divieto di cui all'art. 6, comma terzo, della legge citata; che la doppia integrazione comportava il recupero ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; e che l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 era inapplicabile nella fattispecie. Chiedeva quindi (per quanto interessa in questa sede) il rigetto delle domande con declaratoria di legittimità del recupero di L. 8.367.580; in particolare, la domanda di integrazione della pensione VR avrebbe dovuto essere respinta dichiarandosi che, a far tempo dal 1° ottobre 1983, l'integrazione al trattamento minimo poteva essere attribuita ad una sola delle pensioni in godimento, a norma degli artt. 6, commi terzo e sesto, della legge 11 novembre 1983, n. 638.

Con sentenza in data 2 ottobre/27 novembre 1990, il pretore dichiarava che l'I.N.P.S. non aveva diritto a ripetere la somma di L. 8.367.850 e condannava l'I.N.P.S. a pagare quanto trattenuto, con interessi legali dalla domanda, ma non pronunziava in punto di diritto alla «cristallizzazione», oggetto delle richieste dell'I.N.P.S.

Il tribunale di Bologna, con sentenza in data 9/31 ottobre 1991, respingeva l'appello dell'Istituto di previdenza.

Ricorre per cassazione quest'ultimo con due motivi.

Resiste con controricorso la Bellodi.

OSSERVA IN DIRITTO

Al solo fine di stabilire la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della quale si mira oltre, osserva la Corte che, col primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 6, settimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come autenticamente interpretato dall'art. 4 del d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14 (art. 360, n. 3, c.p.c.) e denuncia l'erroneità della qualificazione, da parte del Tribunale, come domanda riconvenzionale, della negazione da parte dell'Istituto del diritto di controparte alla c.d. cristallizzazione della integrazione al minimo della seconda pensione, dal momento che la stessa Bellodi, nell'atto introduttivo aveva chiesto che su una delle due pensioni l'integrazione fosse «cristallizzata» e in subordine che fosse negato il diritto dell'Istituto a ripetere somme indebitamente erogate, stante la «sanatoria» di cui all'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Pertanto, l'Istituto non era uscito «dai limiti del *petium* e della *causa petendi* della controversia» e

l'impugnazione in punto di mancata pronuncia era ammissibile. Alla luce della norma di interpretazione autentica, doveva, quindi, ritenersi legittimo l'assunto dell'Istituto circa la non spettanza della conservazione dell'importo del trattamento minimo sulla pensione VR.

Col secondo motivo, l'INPS denuncia violazione dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come autenticamente interpretato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (art. 360, n. 3, c.p.c.), dal momento che, contrariamente a quanto richiesto da quest'ultima norma, l'errore non derivava da formale provvedimento dell'Istituto; esso inoltre non era imputabile all'Ente erogatore, ma derivava da omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti, incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta (superamento dei limiti reddituali per l'integrazione al minimo), sconosciuti allo stesso ente.

Il secondo motivo ha portata più vasta, investendo esso la problematica della ripetibilità da parte dell'I.N.P.S. di pagamenti indebiti di integrazione al minimo sulla seconda pensione, rispetto all'oggetto del primo motivo, attinente alla ammissibilità della domanda di declaratoria circa la spettanza di integrazione al minimo su una sola pensione a far tempo dal 1° ottobre 1983; entrambi presuppongono tuttavia l'esistenza dell'indebito pagamento e, dunque, investono anche la questione della ripetibilità del trattamento non dovuto.

Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 22 febbraio 1995, n. 1965, hanno affermato che la ripetibilità delle somme versate a titolo di integrazione al trattamento minimo e non dovute per mancanza dei presupposti di cui all'art. 6, primo comma del d.-l. 12 settembre 1993, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1993, n. 638 — a norma del quale l'erogazione dell'integrazione al minimo è ammissibile soltanto nel caso in cui non venga superato un dato limite di reddito — prescinde dalla sussistenza di un errore commesso dall'INPS nella fase di erogazione delle suddette somme (e non è pertanto suscumbibile nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2033 c. civ., 80 r.c. 28 agosto 1924, n. 1422, 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che attribuiscono rilievo all'errore), ma è ammessa in quanto espressamente prevista dall'art. 6, comma 11-*quinqs*, del d.-l. n. 463 del 1993, citato, in quale, nel presupporre una fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione ed il momento in cui può venire meno il requisito reddituale, esclude la rilevanza dell'errore da parte dell'Istituto nella erogazione di somme non dovute.

L'enunciato principio può ritenersi espressione del «diritto vivente» per la funzione attribuita alle sezioni unite dall'art. 374, comma secondo, c.p.c., di composizione dei contrasti che insorgano (come nella specie: v. per diversa soluzione della questione; Cass. 5 febbraio 1992, n. 1230; 18 novembre 1992, n. 12330; 27 dicembre 1993, n. 12822) tra le sezioni semplici.

Sembra, conseguentemente, da non condividere l'assunto del Tribunale, secondo cui sarebbe, invece, applicabile al caso in esame l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, siccome norma di carattere generale, inserita in una legge (recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale») che si propone lo scopo di modificare i criteri di gestione enunciati dalle norme speciali, incluso quello risultante dal citato art. 6, comma 11-*quinqs*, sul recupero dell'indebito.

Ciò posto, mentre non sarebbe rilevante la questione di costituzionalità che volesse proporsi con riferimento all'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la Corte ritiene debba essere sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-*quinqs*, d.-l. 12 settembre 1993, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1993, n. 638, il quale dispone che «le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente», in relazione agli artt. 3 e 38, comma secondo, della Costituzione.

La rilevanza di quest'ultima questione nasce evidentemente dalla circostanza che, secondo la citata pronuncia delle sezioni unite di questa Corte, deve farsi applicazione nella decisione della presente controversia proprio della disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita.

La questione, inoltre, non appare manifestamente infondata.

Osserva questo Collegio a tale proposito, che per effetto dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 le altre categorie di pensionati, per le quali l'indebito non attenga all'integrazione al minimo di una seconda pensione, godono di un regime della ripetizione dell'indebito pensionistico assolutamente di maggior favore.

L'art. 52 cit. dispone, infatti, che «1. La pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificati dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.

2. — Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. [...]».

È evidente la maggiore ampiezza della irripetibilità riconosciuta dalla nuova normativa che sancisce il solo limite del dolo dell'assicurato ed astraie perciò e dalla circostanza che l'indebito trovi origine nell'atto attributivo della pensione od in fatto sopravvenuto, e dal tipo di errore nel quale l'Istituto sia incorso.

La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale (con riferimento, anche allora, agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.) dell'art. 52, secondo comma, legge ult. cit., interpretato nel senso che, in caso di prestazione pensionistica indebita, non ne viene esclusa la ripetibilità in tutte le ipotesi in cui la percezione del trattamento non dovuto sia avvenuta senza dolo dell'interessato e, quindi, anche quando l'errore abbia riguardato la sussistenza stessa del diritto alla prestazione, ha dichiarato l'infondatezza della questione medesima osservando che la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale «risolve radicalmente tutta la problematica insorta in materia di rettifica di errori in cui può incorrere l'ente erogatore delle pensioni e in quella conseguente della ripetibilità delle somme riscosse dal pensionato. Si sancisce che non sono ripetibili le somme riscosse, qualunque sia stata la ragione dell'errore e qualunque sia stato il provvedimento, sul quale ha inciso l'errore dell'ente, compresa la ritenuta sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, compresi i provvedimenti di annullamento e di revoca delle prestazioni previdenziali non seguiti da altri atti amministrativi».

«In altri termini, è sancita la irripetibilità delle somme erogate, sia che l'errore sia caduto sull'*an* sia sul *quantum*. Una condizione richiesta è quella della mancanza di dolo dell'interessato». (C. cost. 31 luglio 1990, n. 383).

Trattandosi di sentenza interpretativa di rigetto, essa non può avere efficacia al di fuori del giudizio nel quale venne sollevata la questione, ma non può disconoscersi sul piano ricostruttivo il valore delle affermazioni di principio da essa assunte quali *rationes decidendi*, laddove si sottolinea come l'interpretazione della norma fatta propria (all'epoca) dalla Corte di cassazione (v., in particolare, sent. 14 novembre 1989, n. 4805), nei termini sopra riferiti — recepita dunque dal giudice delle leggi come «diritto vivente» — sia «adeguata ai precetti costituzionali, ponendo su di un piano di parità il trattamento dei pensionati dell'INPS e quello dei pensionati ex dipendenti pubblici e rispettando altresì la destinazione delle somme percepite al soddisfacimento dei bisogni fondamentali e delle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia».

Tali essendo i valori che siffatta interpretazione dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 fa salvi — si da restare esclusa (secondo la Corte costituzionale) qualsiasi violazione vuoi dell'art. 3 della Cost., per pretesa disparità di trattamento tra pensionati INPS e pensionati ex dipendenti pubblici (art. 206 t.u. n. 1092 del 1973) e tra gli stessi pensionati INPS, vuoi dell'art. 38, primo cpv. della Costituzione, secondo la prospettazione dell'autorità giudiziaria remittente la quale aveva sottolineato come la diminuita tutela della buona fede dell'*accipiens*, in tutte le ipotesi di errori commessi dall'ente erogatore, avrebbe inciso su un trattamento diretto a soddisfare i bisogni primari del lavoratore e della sua famiglia — la questione di costituzionalità si ripropone in termini analoghi a quelli allora prospettati in ordine all'art. 6, comma 11-*quinquies*, della legge 11 novembre 1983, n. 638, che sancisce la ripetibilità incondizionata, anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente, astraendo dalla «buona fede» dell'*accipiens* (la quale, nel caso in esame, non è contestata), delle somme erogate in eccedenza sul trattamento di pensione.

Sembra palese la disparità di trattamento tra pensionati che abbiano riscosso in buona fede indebitamente trattamenti di integrazione al minimo cui si applica l'art. 6, comma 11-*quinquies*, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 ed altri pensionati percettori di indebito pensionistico cui si applica l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e tra i primi ed i pensionati ex dipendenti pubblici, ai quali si applica l'art. 206 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, quale «interpretato autenticamente» dall'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Né può sostenersi, proprio per i valori che le norme in esame hanno inteso tutelare (posti in luce dalla citata sentenza della Corte costituzionale), che l'adeguamento dei trattamenti debba avvenire al livello di assoluto rigore derivante dall'applicazione della norma sospettata di incostituzionalità.

Non costituisce, infine, ad avviso di questo Collegio, elemento di discriminare tra le situazioni, volta a volta, poste a confronto, tale da giustificare, sul piano razionale, la differenziazione della disciplina dell'indebito pensionistico:

A) quanto agli altri pensionati I.N.P.S., la circostanza che l'art. 6, comma 11-*quinqüies* del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, prescinda dall'errore dell'Istituto e trovi la sua *ratio* nella «fisiologica sfasatura tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione ed il momento in cui può venire meno il requisito reddituale» (Cassazione s.u. n. 1965/1995 cit.). Infatti, fermo restando che eventuali comportamenti dolosi (anche sul piano della reticenza) del pensionato, di per sé escluderebbero la non ripetibilità, la «fisiologica sfasatura», considerata dal lato dell'*accipiens*, non elimina affatto, né giustifica la lesione dei diritti costituzionali allo stesso garantiti dall'art. 38, comma secondo, della Costituzione, mentre, dal lato del *solvens*, non può porsi in dubbio che la protratta ignoranza delle condizioni di fatto o di diritto ostative alla erogazione si risolve essa pure per l'Ente in una falsa rappresentazione della realtà (non esente, talora, da connotazioni di «colpa» dello stesso Istituto previdenziale: nel caso in esame l'integrazione che l'INPS assume non dovuta sulla seconda pensione, essendo esso erogatore anche di altra pensione, si è protratta per oltre un biennio) le cui conseguenze non appare razionale siano poste a carico (di diritti costituzionali) dell'assicurato. Se si aggiunge che la mancanza di meccanismi normativi in qualche modo analoghi (in via esemplificativa) allo *spatium deliberandi* sottostante alla disposizione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, non consente di stabilire entro quali limiti temporali la «sfasatura» di cui si è detto possa considerarsi «fisiologica», risulta chiaro come tale supposta «discriminante» tra le situazioni poste a confronto condurrebbe in concreto ad una compressione non giustificabile sul piano della razionalità, della situazione soggettiva di taluni pensionati che non si verifica per altri;

B) quanto ai pensionati ex dipendenti pubblici, non costituiscono elementi differenziali tra le situazioni poste a confronto, tali da giustificare la differenziazione della disciplina dell'indebito pensionistico, la circostanza — del tutto estrinseca — della necessità di un precedente provvedimento (poi revocato o modificato) che abbia dato luogo a riscossioni indebite di trattamenti pensionistici e di un successivo atto di revoca o di modifica dello stesso (elementi formali già richiesti secondo l'interpretazione dell'art. 206 cit. della precedente giurisprudenza amministrativa e sottolineati dall'art. 3 della legge n. 428/1985, cit., il quale richiede altresì la «definitività» del primo provvedimento e l'assoggettabilità del secondo a «registrazione», stante la prevalenza assoluta dei valori posti in luce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1990, cit.

Dalle considerazioni sin qui svolte, particolarmente in punto di mancata tutela della buona fede dell'*accipiens* e di incidenza del «recupero» sulle residue risorse pensionistiche dell'interessato, risulta evidente come, anche in relazione all'art. 38, comma secondo, Cost. (diritto del pensionato ad un trattamento adeguato a soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia) non sia manifestamente infondato il dubbio circa la costituzionalità dell'art. 6, comma 11-*quinqüies*, d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-*quinqüies* del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983.*

Sospende il presente giudizio di cassazione;

Ordina, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, addì 7 aprile 1995.

Il presidente: PONTRANDOLFI

N. 857

Ordinanza emessa il 7 aprile 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1995) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro Zambonelli Angiolina

Previdenza e assistenza - Integrazioni al minimo di pensioni previdenziali - Somme erogate in eccedenza rispetto alla misura dovuta - Ripetibilità incondizionata anche in deroga ai limiti vigenti all'epoca della percezione delle somme stesse e pur in presenza della buona fede del percipiente - Deteriore trattamento dei pensionati percettori in buona fede di indebiti trattamenti di integrazione al minimo rispetto alla più favorevole disciplina delle altre ipotesi di indebito pensionistico relativo alle pensioni previdenziali e alle pensioni di ex dipendenti pubblici - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma 11-*quinquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Antonino Angelo, Aldo Catalano e Maria Teresa Ricci, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso: ricorrente, contro Zambonelli Angiolina, elettivamente domiciliata in Roma, via Arno, n. 47, presso l'avv. Franco Agostini che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso: controricorrente per l'annullamento della sentenza del tribunale di Bologna emessa il 2 ottobre 1991 depositata il 24 ottobre 1991 r.g. n. 956/1991;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 aprile 1995 dal Cons. dott. Vigolo;

Udito l'avv. Agostini;

Udito il p.m. in persona del sost. proc. gen.le dott. Carlo Tondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato il 13 luglio 1990, la sig.ra Angiolina Zambonelli ricorreva al pretore-giudice del lavoro di Bologna chiedendo fosse dichiarata la irripetibilità da parte dell'I.N.P.S., a norma dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, della somma di L. 3.357.400 che l'Istituto aveva comunicata (missiva del 21 maggio 1988) di averle erogato indebitamente a titolo di integrazione al minimo di pensione di invalidità, talché con provvedimento del 14 maggio 1990, lo stesso Istituto le aveva comunicato la decisione di procedere al recupero coatto.

L'I.N.P.S. opponeva che la Zambonelli aveva superato nel 1983 e negli anni successivi i limiti di reddito ex art. 6, comma primo, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, onde l'integrazione al minimo le sarebbe spettata nella misura «crystallizzata» al 30 settembre 1983; e che la stessa Zambonelli aveva riconosciuto il proprio debito, tanto che il 14 giugno 1988, ne aveva chiesto la rateizzazione del pagamento ed aveva pagato le prime 12 rate, pari a L. 2.007.400; opponeva, altresì l'applicabilità dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 non potendo tale norma incidere su una fattispecie ormai definita e perché non ricorreva errore dell'ente, ma solo ritardo dovuto ai «tempi tecnici» dell'accertamento di modificazioni di reddito che avevano limitato il diritto all'integrazione al minimo alla misura predetta. Inoltre, il potere dell'I.N.P.S. di procedere direttamente alla rettifica ed al recupero discendeva dal comma 11-*quinquies* dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. In ogni caso esso Istituto aveva diritto di trattenere la somma di L. 2.007.500 già recuperata.

Con sentenza 15/29 novembre 1990, il pretore dichiarava irripetibile la residua somma di L. 2.100.000 e condannava l'Istituto di previdenza nella metà delle spese.

Il tribunale di Bologna, sezione del lavoro, con sentenza in data 2 ottobre 1991, rigettava l'appello dell'I.N.P.S. Ricorre per cassazione l'Istituto di previdenza con unico motivo.

Resiste con controricorso la pensionata la quale all'udienza di discussione solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 1315 del 1995, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con riferimento altresì alle sentenze della Corte costituzionale n. 419 del 1991 e n. 39 del 1993.

OSSE

Al solo fine di stabilire la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della quale si dirà oltre, osserva la Corte che, con l'unico motivo di ricorso, l'Istituto di previdenza, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 52 legge 9 marzo 1989, n. 88 e dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), si duole — sotto un primo profilo — che il tribunale non abbia considerato come l'art. 52 cit. presupponga, ai fini della irripetibilità, l'imputabilità dell'errore all'Istituto e la sua riferibilità ad un provvedimento amministrativo (giusta la dizione del secondo comma «provvedimento modificato», onde dovevano escludersi della irripetibilità gli indebiti riconducibili ad un atto valido per il quale erano venute a cessare le ragioni di fatto o di diritto che ne erano originariamente alla base.

Essendosi modificate le condizioni di spettanza dell'integrazione al minimo, per il limite di reddito introdotto dall'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, l'indebito era dipeso non da un provvedimento dell'Istituto, ma da evento esterno.

Sotto ulteriore profilo, il ricorrente deduce che il tribunale non ha considerato che il comma 11-*quinquies* dell'art. 6 della legge n. 638/1983, consente il recupero «anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente», tale norma «specialissima», doveva prevalere sull'art. 52 cit. e sull'art. 2033 c. civ.

Rileva il Collegio come le sezioni unite di questa Corte (sentenza 22 febbraio 1995, n. 1965) hanno affermato che la ripetibilità delle somme versate a titolo di integrazione al trattamento minimo e non dovute per mancanza dei presupposti di cui all'art. 6, primo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 — a norma del quale l'erogazione dell'integrazione al minimo è ammissibile soltanto nel caso in cui non venga superato un dato limite di reddito — prescinde dalla sussistenza di un errore commesso dall'I.N.P.S. nella fase di erogazione delle suddette somme (e non è pertanto suscettibile nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2033 c. civ., 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che attribuiscono rilievo all'errore), ma è ammessa in quanto espressamente prevista dall'art. 6, comma 11-*quinquies* del d.-l. n. 463 del 1983 citato che, nel presupporre una fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione ed il momento in cui può venire meno il requisito reddituale, esclude la rilevanza dell'errore da parte dell'Istituto nell'erogazione di somme non dovute.

L'enunciato principio può ritenersi espressione del «diritto vivente» per la funzione attribuita alle sezioni unite dall'art. 374, comma secondo, c.p.c., di composizione dei contrasti che insorgano (come nella specie; v. per diversa soluzione della questione: Cass., 18 novembre 1992, n. 12330; 27 dicembre 1993, n. 12822) tra le sezioni semplici.

Deve essere, conseguentemente, disatteso l'assunto del tribunale, secondo cui sarebbe invece applicabile al caso in esame l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, siccome *ius superveniens* (di gran lunga più favorevole al pensionato) intervenuto in rapporto ancora non «esaurito»: proprio su quest'ultimo punto è stato, infatti, ritenuto dalle sezioni unite che «il carattere di *ius superveniens* attribuito all'art. 52 cit. appare non corretto e probabile frutto di un errore di prospettiva giuridica, ravvisabile nell'estendere all'indebito previdenziale, da cui non nasce un rapporto di durata, il carattere di durata che è invece proprio del rapporto previdenziale che ne è solo un presupposto» (v. sent. Cass. n. 1315/1995).

Ciò posto, mentre non è rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta dalla controricorrente con riferimento all'art. 52 della legge 9 marzo 1989, la Corte ritiene debba essere sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-*quinquies*, d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (il quale dispone che «le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente», in relazione agli articoli 3 e 38, comma secondo, della Costituzione).

La rilevanza di quest'ultima questione nasce evidentemente dalla circostanza che, secondo la citata pronuncia n. 1965/1995 delle sezioni unite, deve farsi applicazione nella decisione della presente controversia proprio della disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita.

La questione, inoltre, non appare manifestamente infondata.

Osserva questo Collegio che per effetto dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 le altre categorie di pensionati, per le quali l'indebito non attinge all'integrazione al minimo di una seconda pensione, godono di un regime della ripetizione dell'indebito pensionistico assolutamente di maggior favore.

L'art. 52 cit. dispone, infatti, che «1. — Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1965, n. 153, possono essere in ogni momento rettificata dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.

2. — Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state rimosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. [...]».

È evidente la maggiore ampiezza della irripetibilità riconosciuta dalla nuova normativa che sancisce il solo limite del dolo dell'assicurato ed astraie perciò e dalla circostanza che l'indebito trovi origine nell'atto attributivo della pensione od in fatto sopravvenuto, e dal tipo di errore nel quale l'Istituto sia incorso.

La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale (con riferimento, anche allora, agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.) dell'art. 52, secondo comma, legge ult. cit., interpretato nel senso che, in caso di prestazione pensionistica indebita, non ne viene esclusa la ripetibilità in tutte le ipotesi in cui la percezione del trattamento non dovuto sia avvenuta senza dolo dell'interessato e, quindi, anche quando l'errore abbia riguardato la sussistenza stessa del diritto alla prestazione, ha dichiarato l'infondatezza della questione medesima osservando che la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale «risolve radicalmente tutta la problematica insorta in materia di rettifica di errori in cui può incorrere l'ente erogatore delle pensioni e in quella conseguente della ripetibilità delle somme riscosse dal pensionato. Si sancisce che non sono ripetibili le somme riscosse, qualunque sia stata la ragione dell'errore e qualunque sia stato il provvedimento, sul quale ha inciso l'errore dell'ente, compresa la ritenuta sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, compresi i provvedimenti di annullamento e di revoca delle prestazioni previdenziali non seguiti da altri atti amministrativi».

«In altri termini, è sancita la irripetibilità delle somme erogate, sia che l'errore sia caduto sull'*an* sia sul *quantum*. Unica condizione richiesta è quella della mancanza di dolo dell'interessato». (C. cost. 31 luglio 1990, n. 383).

Trattandosi di sentenza interpretativa di rigetto, essa non può avere efficacia al di fuori del giudizio nel quale venne sollevata la questione, ma non può disconoscersi sul piano ricostruttivo il valore delle affermazioni di principio da essa assunte quali *rationes decidendi*, laddove si sottolinea come l'interpretazione della norma fatta propria (all'epoca) dalla Corte di Cassazione (v., in particolare, sent. 14 novembre 1989, n. 4805), nei termini sopra riferiti — recepitae dunque dal giudice delle leggi come «diritto vivente» — sia «adeguata ai precetti costituzionali, ponendo su di un piano di parità il trattamento dei pensionati dell'I.N.P.S. e quello dei pensionati ex dipendenti pubblici e rispettando altresì la destinazione delle somme percepite al soddisfacimento dei bisogni fondamentali e delle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia».

Tali essendo i valori che siffatta interpretazione dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 fa salvi — si da restare esclusa (secondo la Corte costituzionale) qualsiasi violazione, vuoi dell'art. 3 della Costituzione per pretesa disparità di trattamento tra pensionati I.N.P.S. e pensionati ex dipendenti pubblici (art. 206 t.u. n. 1092 del 1973) e tra gli stessi pensionati I.N.P.S., vuoi dell'art. 38, primo cpv., della Costituzione, secondo la prospettazione dell'autorità giudiziaria remittente la quale aveva sottolineato come la diminuita tutela della buona fede dell'*accipiens*, in tutte le ipotesi di errori commessi dall'ente erogatore, avrebbe inciso su un trattamento diretto a soddisfare i bisogni primari del lavoratore e della sua famiglia —, la questione di costituzionalità si ripropone in termini analoghi a quelli allora prospettati in ordine all'art. 6, comma 11-*quinquies*, della legge 11 novembre 1983, n. 638, che sancisce la ripetibilità incondizionata, anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente, astraendo dalla «buona fede» dell'*accipiens* (la quale, nel caso in esame, non è contestata), delle somme erogate in eccedenza sul trattamento di pensione.

Sembra palese la disparità di trattamento tra pensionati che abbiano riscosso in buona fede indebitamente trattamenti di integrazione al minimo cui si applica l'art. 6, comma 11-*quinquies*, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 ed altri pensionati percettori di indebito pensionistico cui si applica l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e tra i primi ed i pensionati ex dipendenti pubblici, ai quali si applica l'art. 206 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, quale «interpretato autenticamente»

dall'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Né può sostenersi, proprio per i valori che le norme in esame hanno inteso tutelare (posti in luce dalla citata sentenza della Corte costituzionale), che l'adeguamento dei trattamenti debba avvenire al livello di assoluto rigore derivante dall'applicazione della norma sospettata di incostituzionalità.

Non costituisce, infine, ad avviso di questo Collegio, elemento di discriminazione tra le situazioni, volta a volta, poste a confronto, tale da giustificare, sul piano razionale, la differenziazione della disciplina dell'indebito pensionistico:

A) quanto agli altri pensionati INPS, la circostanza che l'art. 6, comma 11-*quinqies* del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, prescinde dall'errore dell'Istituto e trovi la sua *ratio* nella «fisiologica sfasatura tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione ed il momento in cui può venire meno il requisito reddituale» (Cassazione s.u. n. 1965/1995 cit.). Infatti, fermo restando che eventuali comportamenti dolosi (anche sul piano della reticenza) del pensionato, di per sé escluderebbero la non ripetibilità, la «fisiologica sfasatura», considerata dal lato dell'*accipiens*, non elimina affatto, né giustifica la lesione dei diritti costituzionali allo stesso garantiti dall'art. 38, comma secondo, della Costituzione, mentre, dal lato del *solvens*, non può porsi in dubbio che la protratta ignoranza delle condizioni di fatto o di diritto ostative alla erogazione si risolve essa pure per l'Ente in una falsa rappresentazione della realtà (non esente, talora, da connotazioni di «colpa» dello stesso Istituto previdenziale: nel caso in esame l'integrazione che l'I.N.P.S. assume non dovuta sulla seconda pensione, essendo esso erogatore anche di altra pensione, si è protratta per oltre un biennio) le cui conseguenze non appare razionale siano poste a carico (di diritti costituzionali) dell'assicurato. Se si aggiunge che la mancanza di meccanismi normativi in qualche modo analoghi (in via esemplificativa) allo *spatium deliberandi* sottostante alla disposizione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, non consente di stabilire entro quali limiti temporali la «sfasatura» di cui si è detto possa considerarsi «fisiologica», risulta chiaro come tale supposta «discriminante» tra le situazioni poste a confronto condurrebbe in concreto ad una compressione, non giustificabile sul piano della razionalità, della situazione soggettiva di taluni pensionati che non si verifica per altri;

B) quanto ai pensionati ex dipendenti pubblici, non costituiscono elementi differenziali tra le situazioni poste a confronto, tali da giustificare la differenziazione della disciplina dell'indebito pensionistico, la circostanza — del tutto estrinseca — della necessità di un precedente provvedimento (poi revocato o modificato) che abbia dato luogo a riscossioni indebite di trattamenti pensionistici e di un successivo atto di revoca o di modifica dello stesso (elementi formali già richiesti secondo l'interpretazione dell'art. 206 cit. della precedente giurisprudenza amministrativa e sottolineati dall'art. 3 della legge n. 428/1985, cit., il quale richiede altresì la «definitività» del primo provvedimento e l'assoggettabilità del secondo a «registrazione», stante la prevalenza assoluta dei valori posti in luce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1990, cit.

Dalle considerazioni sin qui svolte, particolarmente in punto di mancata tutela della buona fede dell'*accipiens* e di incidenza del «recupero» sulle residue risorse pensionistiche dell'interessato, risulta evidente come, anche in relazione all'art. 38, comma secondo, Cost. (diritto del pensionato ad un trattamento adeguato a soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia) non sia manifestamente infondato il dubbio circa la costituzionalità dell'art. 6, comma 11-*quinqies*, d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

P. Q. M.

*La presente ordinanza non manifesta alcun difetto di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, in questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-*quinqies* del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;*

Sospende il presente giudizio di cassazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, addì 7 aprile 1995.

Il presidente: PONTRANDOLFI

N. 858

Ordinanza emessa il 7 aprile 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1995) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro Zamuner Mario

Previdenza e assistenza - Integrazioni al minimo di pensioni previdenziali - Somme erogate in eccedenza rispetto alla misura dovuta - Ripetibilità incondizionata anche in deroga ai limiti vigenti all'epoca della percezione delle somme stesse e pur in presenza della buona fede del percipiente - Deteriore trattamento dei pensionati percettori in buona fede di indebiti trattamenti di integrazione al minimo rispetto alla più favorevole disciplina delle altre ipotesi di indebito pensionistico relativo alle pensioni previdenziali e alle pensioni di ex dipendenti pubblici - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma 11-*quiquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'I.N.P.S., in persona dal legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv.ti Pasquale Vario, Giorgio Starmoni, Fabrizio Ausenda, Giuseppe Gigante che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso: ricorrente contro Zamuner Mario elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, presso l'avv. Salvatore Cabibbo che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla copia notificata dal ricorso: resistenza con procura per l'annullamento della sentenza del tribunale di Gorizia emessa il 18 aprile 1991 depositata il 17 maggio 1991 r.g. n. 59/90;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 aprile 1995 dal cons. dott. Esposito;

Udito l'avv. Barbuto per delega Zicavo;

Udito il p.m. in persona del sost. proc. gen. dott. Carlo Tondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato il 2 aprile 1990 Mario Zamuner ricorreva al pretore-giudice lavoro di Gorizia chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità da parte dell'I.N.P.S., a norma dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, della somma di L. 1.627.585, che l'Istituto aveva comunicato di avergli corrisposto indebitamente a titolo di integrazione al minimo sulla pensione di vecchiaia di cui era in godimento, in base alla sua situazione reddituale del periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1989, e che lo stesso Istituto fosse condannato a restituirgli quanto già recuperato relativamente all'anno 1988.

Costituitosi in giudizio, l'I.N.P.S. opponeva il superamento dei limiti di reddito *ex art. 6, comma primo, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638*, e che lo stesso ~~Zamuner aveva comunicato ad~~esso Istituto che nel corso dell'88 aveva percepito redditi che rendevano indebita l'avvenuta corresponsione dell'integrazione al minimo; opponeva, altresì, l'inapplicabilità dell'art. 52 della legge n. 88 dell'89.

Con sentenza 14 novembre 1990 l'adito pretore accoglieva integralmente la domanda.

Avverso tale decisione proponeva appello davanti al tribunale di Gorizia l'I.N.P.S., con ricorso depositato il 24 dicembre 1990, deducendo l'inapplicabilità al caso *de quo* dell'art. 52 citato nel difetto di errore imputabile all'Ente, giacché questo viene a conoscenza del reddito percepito dal pensionato solo l'anno successivo a quello di produzione, e cioè solo in occasione dell'annuale dichiarazione dei redditi.

Resisteva l'appellato affermando l'esattezza della gravata decisione e chiedendo il rigetto dell'appello.

Con sentenza 17 maggio 1991 il tribunale di Gorizia rigettava l'appello dell'I.N.P.S.

Ricorre per cassazione l'Istituto di previdenza. L'intimato si è costituito con il solo deposito di procura speciale.

OSSERVA IN DIRITTO

Al solo fine di stabilire la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della quale si dirà, oltre, si osserva che l'Istituto di previdenza, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché motivazione erranea ed insufficiente su punti decisivi della controversia prospettati e documentati dalla parte (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che il problema interpretativo che si pone nella fattispecie è quello di stabilire se l'art. 52 citato prefiguri, come sostanzialmente ritenuto dall'impugnata sentenza, l'ipotesi dell'errore in senso oggettivo (per effetto del quale sarebbe irripetibile, in materia previdenziale pensionistica, ogni pagamento non dovuto, ancorché dipendente da errore incolpevole dell'ente erogatore, salvo il caso di dolo dell'interessato), oppure, come ritenuto da esso Istituto, l'ipotesi dell'errore in senso soggettivo (per effetto del quale sarebbe irripetibile solo il pagamento non dovuto che fosse determinato da errore imputabile al *solvens*, salvo il caso di dolo dell'interessato). In sostanza — secondo il ricorrente — la pur pacifica irrilevanza della natura dell'errore non autorizza minimamente l'interprete, pena il sospetto di mancanza di ragionevolezza della norma, a prescindere dalla riferibilità dell'errore al *solvens*, onde l'irripetibilità non compete quando l'errore non sia imputabile all'ente erogatore, ma sia determinato dal fatto che l'interessato ha ommesso di comunicare tempestivamente all'ente stesso i fatti ostativi sopravvenuti.

Rileva il Collegio come le sezioni unite di questa Corte (sentenza 22 febbraio 1995, n. 1965) hanno affermato che la ripetibilità delle somme versate a titolo di integrazione al trattamento minimo e non dovute per mancanza dei presupposti di cui all'art. 6, primo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 — a norma del quale l'erogazione dell'integrazione al minimo è ammissibile soltanto nel caso in cui non venga superato un dato limite di reddito — prescinde dalla sussistenza di un errore commesso dall'I.N.P.S. nella fase di erogazione delle suddette somme (e non è pertanto assumibile nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2033 cod. civ., 80 del r.d. 28 agosto 1824, n. 1422, 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che attribuiscono rilievo all'errore), ma è ammessa in quanto espressamente prevista dall'art. 6, comma 11-*quinquies* del d.-l. n. 463 del 1983 citato, che, nel presupporre una fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione ed il momento in cui può venire meno il requisito reddituale, esclude la rilevanza dell'errore da parte dell'Istituto nell'erogazione di somme non dovute.

L'enunciato principio può ritenersi espressione del «diritto vivente» per la funzione attribuita alle sezioni unite dall'art. 374, secondo comma, c.p.c., di composizione dei contrasti che insorgano (come nella specie; v. per diversa soluzione della questione: Cass., 18 novembre 1992, n. 12330; 27 dicembre 1993, n. 12822) tra le sezioni semplici.

Deve essere, conseguentemente, disatteso l'assunto del tribunale, secondo cui sarebbe invece applicabile al caso in esame l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Ciò posto, mentre non sarebbe rilevante la questione di legittimità costituzionale che volesse proporsi con riferimento all'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la Corte ritiene che debba essere sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-*quinquies* del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (il quale dispone che «le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente»), in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

La rilevanza di quest'ultima questione nasce evidentemente dalla circostanza che, secondo la citata pronuncia delle sezioni unite, deve farsi applicazione nella decisione della presente controversia proprio della disposizione della cui legittimità costituzionale è dubita.

La questione, inoltre, non appare manifestamente infondata.

Osserva questo Collegio che per effetto dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le altre categorie di pensionati, per le quali l'indebito non attenga all'integrazione al minimo della pensione, godono di un regime della ripetizione dell'indebito pensionistico assolutamente di maggior favore.

L'art. 52 citato dispone, infatti, che: «1. — Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 453, possono essere in ogni momento rettificanti dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione; erogazione o riliquidazione della prestazione.

2. — Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscalate rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...».

È evidente la maggiore ampiezza della irripetibilità riconosciuta dalla nuova normativa che sancisce il solo limite del dolo dell'assicurato ed astrae perciò e dalla circostanza che l'indebito trovi origine nell'atto attributivo della pensione od in fatto sopravvenuto, e dal tipo di errore nel quale l'Istituto sia incorso.

La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale (con riferimento, anche allora, agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.) dell'art. 52, secondo comma, legge ult. citata, interpretato nel senso che, in caso di prestazione pensionistica indebita, non ne viene esclusa la ripetibilità in tutte le ipotesi in cui la percezione del trattamento non dovuto sia avvenuta senza dolo dell'interessato e, quindi, anche quando l'errore abbia riguardato la sussistenza stessa del diritto alla prestazione, ha dichiarato l'infondatezza della questione medesima osservando che la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale «risolve radicalmente tutta la problematica insorta in materia di rettifica di errori in cui può incorrere l'ente erogatore delle pensioni e in quella conseguente della ripetibilità delle somme riscosse dal pensionato. Si sancisce che non sono ripetibili le somme riscosse, qualunque sia stata la ragione dell'errore e qualunque sia stato il provvedimento, sul quale ha inciso l'errore dell'ente, compresa la ritenuta sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, compresi i provvedimenti di annullamento e di revoca delle prestazioni previdenziali non seguiti da altri atti amministrativi».

«In altri termini è sancita la irripetibilità delle somme erogate, sia che l'errore sia caduto sull'an sia sul quantum. Unica condizione richiesta è quella della mancanza di dolo dell'interessato» (Corte cost., 31 luglio 1990, n. 383).

Trattandosi di questione interpretativa di rigetto, essa non può avere efficacia al di fuori del giudizio nel quale venne sollevata la questione, ma non può disconoscersi sul piano ricostruttivo il valore delle affermazioni di principio da essa assunte quali *rationes decidendi*, laddove si sottolinea come l'interpretazione della norma fatta propria (all'epoca) dalla Corte di cassazione (v., in particolare, sent. 14 novembre 1989, n. 4805), nei termini sopra riferiti — recepita dunque dal giudice delle leggi come «diritto vivente» — sia «adeguata ai precetti costituzionali, ponendo su un piano di parità il trattamento dei pensionati dell'I.N.P.S. e quello dei pensionati ex dipendenti pubblici e rispettando altresì la destinazione delle somme percepite al soddisfacimento dei bisogni fondamentali e delle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia».

Tali essendo i valori che siffatta interpretazione dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, fa salvi — si da restare esclusa (secondo la Corte costituzionale) qualsiasi violazione dei vuoti dell'art. 3 della Costituzione, per pretesa disparità di trattamento tra pensionati I.N.P.S. e pensionati ex dipendenti pubblici (art. 206 t.u. n. 1092 del 1973) e tra gli stessi pensionati I.N.P.S., vuoti dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, secondo la prospettazione dell'autorità giudiziaria remittente la quale aveva sottolineato come la diminuita tutela della buona fede dell'*accipiens*, in tutte le ipotesi di errori commessi dall'ente erogatore, avrebbe inciso su un trattamento diretto a soddisfare i bisogni primari del lavoratore e della sua famiglia —, la questione di costituzionalità si ripropone in termini analoghi a quelli allora prospettati in ordine all'art. 6, comma 11 — *quinquies* della legge 11 novembre 1983, n. 638, che sancisce la ripetibilità incondizionata, anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente, astruendo dalla «buona fede» dell'*accipiens* (la quale, nel caso in esame, non è contestata), delle somme erogate in eccedenza sul trattamento di pensione.

Sembra palese la disparità di trattamento tra pensionati che abbiano riscosso in buona fede indebitamente trattamenti di integrazione al minimo cui si applica l'art. 6, comma 11-*quinquies*, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ed altri pensionati percettori di indebito pensionistico cui si applica l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e tra i primi ed i pensionati ex dipendenti pubblici, ai quali si applica l'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, quale «interpretato autenticamente» dall'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Né può sostenersi, proprio per i valori che le norme in esame hanno inteso tutelare (posti in luce dalla citata sentenza della Corte costituzionale), che l'adeguamento dei trattamenti debba avvenire al livello di assoluto rigore derivante dall'applicazione della norma sospetta di incostituzionalità.

Non costituisce, infine, ad avviso di questo Collegio, elemento di discriminare tra le situazioni, volta a volta poste a confronto, tale da giustificare, sul piano razionale, la differenziazione della disciplina dell'indebito pensionistico:

A) quanto agli altri pensionati I.N.P.S., la circostanza che l'art. 6, comma 11-*quinquies*, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, prescinda dall'errore dell'Istituto e trovi la sua *ratio* nella «fisiologica sfasatura tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della

pensione ed il momento in cui può venire meno il requisito reddituale» (Cass., s. u., 1965/1995 cit.). Infatti, fermo restando che eventuali comportamenti dolosi (anche sul piano della reticenza) del pensionato, di per sé escluderebbero la non ripetibilità, la «fisiologica sfasatura», considerata dal lato dell'*accipiens*, non elimina affatto, né giustifica la lesione dei diritti costituzionali allo stesso garantiti dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione; mentre, dal lato del *solvens*, non può porsi in dubbio che la protratta ignoranza delle condizioni di fatto o di diritto ostative alla erogazione si risolve essa pure per l'Ente in una falsa rappresentazione della realtà (non *esente*, talora, da connotazioni di «colpa» dello stesso Istituto previdenziale: nel caso in esame l'integrazione che l'I.N.P.S. assume non dovuta si è protratta per un biennio) le cui conseguenze non appare razionale siano poste a carico (di diritti costituzionali) dell'assicurato. Se si aggiunge che la mancanza di meccanismi normativi in qualche modo analoghi (in via esemplificativa) allo *spatium deliberandi* sottostante alla disposizione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, non consente di stabilire entro quali termini temporali la «sfasatura» di cui si è detto possa considerarsi «fisiologica», risulta chiaro come tale supposta «discriminante» tra le situazioni poste a confronto condurrebbe in concreto ad una compressione, non giustificabile sul piano della razionalità, della situazione soggettiva di taluni pensionati che non si verifica per altri;

B) quanto ai pensionati *ex* dipendenti pubblici, non costituiscono elementi differenziali tra le situazioni poste a confronto, tali da giustificare la differenziazione della disciplina dell'indebito pensionistico, la circostanza — del tutto estrinseca — della necessità di un precedente provvedimento (poi revocato o modificato) che abbia dato luogo a riscossioni indebite di trattamenti pensionistici e di un successivo atto di revoca o di modifica dello stesso (elementi formali già richiesti secondo l'interpretazione dell'art. 206 citato dalla precedente giurisprudenza amministrativa e sottolineati dall'art. 3 della legge n. 428 del 1985 citata, il quale richiede altresì la «definitività» del primo provvedimento e l'assoggettabilità del secondo a «registrazione», stante la prevalenza assoluta dei valori posti in luce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1990, citata.

Dalle considerazioni sin qui svolte, particolarmente in punto di mancata tutela della buona fede dell'*accipiens* e di incidenza del «recupero» sulle residue risorse pensionistiche dell'interessato, risulta evidente come, anche in relazione all'art. 38, secondo comma, Cost. (diritto del pensionato ad un trattamento adeguato a soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia) non sia manifestamente infondato il dubbio circa la costituzionalità dell'art. 6, comma 11-*quinquies*, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-quinquies, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Sospende il presente giudizio di cassazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, addì 7 aprile 1995.

Il presidente: PONTRANDOLFI

N. 859

Ordinanza emessa il 5 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1995) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro D'Amico Nicola

Previdenza e assistenza - Pensioni INPS - Braccianti agricoli «eccezionali» - Contribuzione annua - Elevazione del requisito minimo - Divieto di operare la media tra le contribuzioni rivalutate dei vari anni, a differenza di quanto precedentemente disposto dal terzo comma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - Modificazione in *peius* della posizione dei soggetti prossimi al pensionamento con incidenza sulle legittime aspettative degli stessi e sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita, in caso di vecchiaia - Deteriore trattamento dei lavoratori più anziani (i quali non possono giovare della contribuzione figurativa dell'indennità di disoccupazione introdotta con d.P.R. n. 1323/1995) rispetto ai lavoratori più giovani - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 573/1990 di non fondatezza di questione analoga ritenuta superabile dal giudice rimettente in considerazione dei nuovi profili di illegittimità addotti.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, commi 9, 12 e 12-bis, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale in persona del legale rappresentante *pro-tempore* elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, 17, presso gli avvocati Enrico Zicavo, Fabrizio Ausenda, Fulvio Palmieri, Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrente, contro D'Amico Nicola elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo, 28, presso l'avvocato Salvatore Cabibbo che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, resistente con procura, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Brindisi emessa l'8 maggio 1992 depositata il 18 giugno 1992 r.g. n. 3045/1991;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 maggio 1995 dal consigliere dott. Lupi;

Udito l'avvocato Barbutto per delega Zicavo;

Udito l'avvocato Cabibbo;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Carlo Tondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il sig. Nicola D'Amico, lavoratore agricolo «eccezionale», presentava all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in data 29 settembre 1984, domanda per ottenere la pensione di anzianità. L'Istituto rigettava la domanda per difetto del requisito contributivo di cui all'art. 7 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, nel testo di cui alla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638. Con ricorso del 9 marzo 1990 il D'Amico chiedeva al pretore di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, la dichiarazione del diritto alla pensione di anzianità e la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento dei ratei maturati maggiorati di interessi, assumendo che il computo del requisito contributivo di cui al nono comma del suddetto art. 7 doveva farsi adottando, per la contribuzione versata sino al 31 dicembre 1983, i coefficienti di rivalutazione fissati dal dodicesimo comma dello stesso articolo. Si costituiva l'I.N.P.S. contestando la fondatezza della domanda che, con sentenza del 6 giugno 1991, il pretore invece accoglieva. Proponeva appello l'I.N.P.S. contestando l'interpretazione dell'art. 7 proposta dall'attore e fatta propria dal pretore. Costituitosi il D'Amico, il tribunale di Brindisi con sentenza del 18 giugno 1992 confermava l'interpretazione della norma data dal primo giudice e conseguentemente rigettava l'appello.

Contro tale decisione l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.-l. n. 463 del 1983 nel testo di cui alla legge di conversione assumendo che il nono comma di tale articolo ha lasciato inalterato il requisito di contribuzione effettiva previgente di 156 giornate annue di lavoro per il conseguimento della pensione di anzianità, pari a 5460 contributi giornalieri, e che la prevista rivalutazione dei

contributi anteriori al 1º gennaio 1984 riguarda anche la contribuzione figurativa, ma — una volta effettuata la rivalutazione — la contribuzione risultante va accertata, ai fini del superamento della soglia minima complessiva di contribuzione, scorporando la contribuzione effettiva da quella figurativa.

Il D'Amico si è costituito solo con procura speciale e nell'odierna discussione il suo difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui al suddetto art. 7, commi nono, dodicesimo e dodicesimo-bis, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Si osserva che la pensione di anzianità è stata introdotta nel vigente ordinamento previdenziale per i lavoratori privati con l'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903 «Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale» e nuovamente disciplinata dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 «Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale». Essa veniva riconosciuta anche ai lavoratori agricoli che, oltre al decorso di 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, potessero far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva complessiva pari a 1820 contributi settimanali, indipendentemente dalla loro collocazione temporale. In tale disciplina si precisava che per gli operai agricoli i contributi erano calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a settimanale, secondo la qualifica risultante ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia dall'art. 9, *sub* art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 «Ordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti» sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. Dal combinato disposto di detta norma si desunse pertanto che il requisito di contribuzione effettiva per il riconoscimento della pensione di anzianità, pari ad una media di 156 contributi giornalieri annui, era fissato in 5460 giornate per i lavoratori permanenti ed occasionali uomini, in 3640 giornate — pari ad una media di 104 contributi giornalieri annui — per le lavoratrici permanenti ed occasionali e per gli uomini eccezionali, in 2450 giornate — pari a una media annua di 70 giornate — per le lavoratrici eccezionali. Per la contribuzione dei ragazzi la media annua di 70 contributi equivaleva ad un anno di contribuzione.

2. — La materia dei requisiti per la pensione di anzianità per i lavoratori agricoli è stata poi disciplinata nuovamente dall'art. 7 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini», nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, nei commi nono, dodicesimo e dodicesimo-bis. L'esegesi di tali disposizioni ha dato luogo a diverse soluzioni che hanno l'unico elemento in comune nel requisito di almeno 35 anni di iscrizione assicurativa. Per gli altri requisiti invece la non chiara formulazione della nuova disciplina ha dato luogo — come detto — a più interpretazioni assai divergenti tra loro.

3. — L'I.N.P.S. ha seguito, in sede amministrativa, la tesi, che prospetta anche nel presente giudizio, secondo cui la nuova normativa, oltre al requisito di anzianità assicurativa anzidetto, ne prevede altri due: il primo è quello di 5460 giornate di contribuzione complessiva con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e per disoccupazione da calcolarsi per la contribuzione anteriore con i coefficienti di rivalutazione di cui al comma dodicesimo; il secondo è quello di 270 giornate di contribuzione per ciascun anno computate comprendendo la contribuzione figurativa per malattia e per disoccupazione, con la rivalutazione di cui al dodicesimo comma dell'art. 7, limitata alla contribuzione effettiva e senza la possibilità di calcolare per altri anni le eventuali eccedenze risultanti dalla rivalutazione rispetto ai 270 contributi annui. Tale tesi è stata condivisa dalla sentenza di questa Corte 27 dicembre 1992, n. 12673.

Altro indirizzo interpretativo è dato dalla sentenza di questa stessa Corte 13 gennaio 1995, n. 337, che ritiene, invece, che i due requisiti, quello delle 270 giornate di contribuzione, compresa quella figurativa e con la rivalutazione della contribuzione versata fino al 31 dicembre 1983 per ciascuno dei 35 anni, ovvero quello delle 5460 giornate di contribuzione, effettiva e non rivalutata, siano alternativi.

4. — Tuttavia la prevalente giurisprudenza di legittimità, pur con alcune differenziazioni, ha ritenuto che i requisiti della pensione di anzianità fissati dall'art. 7 del d.-l. n. 463 del 1983, nel testo di cui alla legge di conversione, siano tre, e cioè rispettivamente: 1) 35 anni di anzianità di iscrizione assicurativa; 2) 5460 contributi giornalieri effettivi complessivi per tutte le categorie di lavoratori agricoli senza la rivalutazione prevista dal dodicesimo comma dell'art. 7; 3) 270 contributi annui per tutti i 35 anni comprendendo nel computo i contributi figurativi per malattia e disoccupazione con la rivalutazione della contribuzione di cui al detto dodicesimo comma (cfr. le sentenze 12

novembre 1991, n. 12058; 29 novembre 1991, n. 12821; 1° dicembre 1992, n. 12805; 28 aprile 1993, n. 4978; 20 maggio 1993, n. 5302; la sentenza 27 dicembre 1993, n. 12811, ha invece ritenuto immutati i precedenti minori limiti per le categorie favorite: lavoratori eccezionali, donne, ragazzi).

Il prevalente indirizzo interpretativo è stato ribadito dalle sezioni unite di questa Corte le quali, con sentenza 14 febbraio 1995, n. 1568, componendo il contrasto, hanno affermato il principio di diritto secondo cui l'art. 7 in questione va interpretato nel senso che, ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità in favore degli operai agricoli, esso pone il concorso dei tre anzidetti requisiti, precisando, che quello della contribuzione effettiva è di 5460 giornate.

5. — Osserva il Collegio come detta interpretazione si rivela in sé condivisibile per il rigore delle argomentazioni che la sorreggono, anche per quanto concerne l'elevazione a 5460 giornate della soglia per il riconoscimento della pensione di anzianità effettiva estesa a tutte le categorie di lavoratori agricoli indistintamente, non consentendo invero il dato letterale dell'inciso «per tutte le categorie agricole», contenuto nel nono comma dell'art. 7, la diversa interpretazione che pur è stata proposta dalla richiamata sentenza n. 12811 del 1993.

Tale interpretazione giustifica, tuttavia, fondati dubbi di legittimità costituzionale della norma quali sono stati sollevati in sede di discussione della causa dal difensore del D'Amico. Infatti quest'ultimo prima della presentazione della domanda di pensione di anzianità e all'atto dell'entrata in vigore della nuova normativa di cui all'art. 7 del d.l. n. 463 del 1983, nel testo risultante dalla legge di conversione, aveva maturato, come risulta da prospetto dell'I.N.P.S. in atti, 39 anni di iscrizione, 3709 contributi effettivi e 32 anni nei quali poteva contare su almeno 270 contributi giornalieri, computati valutando anche quelli figurativi per disoccupazione, e rivalutandoli secondo il coefficiente 2,60 previsto dal dodicesimo comma dell'art. 7.

Secondo la precedente normativa il D'Amico aveva pertanto diritto alla pensione di anzianità avendo invero più di 35 anni di iscrizione richiesta per i braccianti eccezionali: secondo la nuova disciplina invece non sono per lui raggiunti il secondo e terzo requisito e la distanza di essi della posizione contributiva maturata al 31 dicembre 1983 è tale che, escludendo che possa godere della pensione di anzianità prima di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia il 20 aprile 1987, egli per effetto della nuova disciplina è stato di fatto privato della pensione di anzianità.

6. — Le norme contenute nell'art. 7, commi nono, dodicesimo e dodicesimo-bis del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, appaiono pertanto in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Infatti l'estensione della soglia delle 5460 giornate di contribuzione già prevista per i soli braccianti non eccezionali ad altre categorie di braccianti per i quali — nell'evidente considerazione della realtà di determinati settori del lavoro agricolo e delle concrete più limitate possibilità di impiego della manodopera — erano stabiliti requisiti contributivi inferiori, senza la previsione dell'operatività di meccanismi di rivalutazione della precedente contribuzione, si rivela quale irrazionale e non equo mutamento in relazione a rapporti di durata in fase avanzata, il che è lesivo della situazione soggettiva posta in essere dalla precedente disciplina e tale da frustrare l'affidamento dei cittadini in quella sicurezza giuridica e sociale che è elemento fondamentale in uno Stato di diritto, in violazione pertanto degli artt. 3 e 38 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale sentt. 17 dicembre 1985, n. 349, e 28 dicembre 1990, n. 573), con riferimento al basilare principio di eguaglianza sostanziale e al precetto della tutela delle primarie esigenze di vita dei lavoratori (secondo comma del citato art. 38).

Ma anche l'introduzione del terzo requisito delle 270 giornate di contribuzione annua, previste dal nono comma dell'art. 7 in esame pone in essere un irragionevole elemento di discriminazione tra i lavoratori più anziani e quelli più giovani. Va ricordato in proposito che l'indennità di disoccupazione, che dà luogo a contribuzione figurativa computabile nelle 270 giornate, è stata introdotta soltanto nel 1955 con l'emanazione del d.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323, contenente regolamento per l'esecuzione del titolo terzo della legge 29 aprile 1949, n. 264. Conseguè che i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1955, malgrado la rivalutazione prevista dal dodicesimo comma dell'art. 7 della contribuzione dei singoli anni, non sempre possono raggiungere il limite delle 270 giornate di contribuzione annua e vengono ingiustificatamente a subire un trattamento peggiore rispetto ai lavoratori più giovani che, potendo sommare al lavoro effettivo i contributi figurativi per l'indennità di disoccupazione, superano facilmente detto limite. Deve essere peraltro considerato l'ulteriore aggravio introdotto dal comma dodicesimo-bis dell'art. 7, che non consente di operare la media tra le contribuzioni rivalutate dei vari anni, a differenza di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rendendo così spesso inutile ai fini della pensione di anzianità la contribuzione versata in alcuni anni. Va precisato che i due profili di illegittimità costituzionale delle norme in oggetto non sono stati esaminati dalla sentenza della Corte costituzionale del 28 ottobre 1990, n. 573, non avendo formato oggetto di specifica denuncia.

In base ai suesposti rilievi deve dunque considerarsi che le disposizioni di cui ai commi nono, dodicesimo e dodicesimo-bis dell'art. 7 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, nel testo di cui alla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, in quanto hanno determinato una situazione peggiore per alcune categorie di lavoratori agricoli — e nella fattispecie per quelli «eccezionali» — in relazione al loro diritto al conseguimento della pensione di anzianità, evidenziano profili di illegittimità costituzionale in relazione ai richiamati precetti della legge fondamentale: conseguentemente agli atti debbono essere trasmessi alla Corte costituzionale perché siano risolte le questioni della legittimità costituzionale di dette disposizioni. Rimanendo assorbito ogni altro profilo, il presente giudizio deve essere pertanto sospeso provvedendosi agli adempimenti prescritti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospeso il giudizio in corso, dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi nono, dodicesimo e dodicesimo-bis del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638 — in quanto hanno elevato il requisito contributivo effettivo richiesto per i lavoratori agricoli eccezionali in modo tale da pregiudicare il conseguimento della pensione di anzianità ed escludendo peraltro la possibilità della rivalutazione dei contributi nell'arco dell'intero periodo assicurativo — e ciò in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché risolva tali questioni;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla parti in causa e al procuratore generale presso questa Corte nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 5 maggio 1995

Il presidente: PANZARANI

95C1534

N. 860

Ordinanza emessa il 5 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1995) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro Ancona Aurelia

Previdenza e assistenza - Pensioni INPS - Braccianti agricoli «eccezionali» - Contribuzione annua - Elevazione del requisito minimo - Divieto di operare la media tra le contribuzioni rivalutate dei vari anni, a differenza di quanto precedentemente disposto dal terzo comma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - Modificazione in peius della posizione dei soggetti prossimi al pensionamento con incidenza sulle legittime aspettative degli stessi e sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita, in caso di vecchiaia - Deteriore trattamento dei lavoratori più anziani (i quali non possono giovare della contribuzione figurativa dell'indennità di disoccupazione introdotta con d.P.R. n. 1323/1955) rispetto ai lavoratori più giovani - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 573/1990 di non fondatezza di questione analoga ritenuta superabile dal giudice rimettente in considerazione dei nuovi profili di illegittimità addotti.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, commi 9, 12 e 12-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso la sede dell'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Zicavo, Fabrizio Ausenda, Fulvio Palmieri, Gabriella Pescosolido, giusta delega in calce al ricorso: ricorrente, contro Ancona Aurelia, con domicilio eletto in

Roma, via Cola di Rienzo n. 28, presso l'avvocato Salvatore Cabibbo, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Cabibbo, per delega a margine del controricorso: controricorrente, avverso la sentenza del tribunale di Brindisi del 9 ottobre 1992, dep. il 5 novembre 1992, num. 1151/1992 r.g. n. 2810/1991;

È comparso l'avv. Barbuto (con delega);

È comparso l'avv. Cabibbo;

Udito il p.m. in persona del sost. proc. gen.le dott. Carlo Tondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 17 maggio 1991, il pretore di Brindisi, in accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra Aurelia Ancona, bracciante agricola, con ricorso depositato il 2 maggio 1990, condannava l'Istituto nazionale della previdenza sociale al pagamento in suo favore della pensione di anzianità, con gli interessi legali sui ratei maturati, disattendendo la tesi dell'ente previdenziale secondo la quale non sussisteva il requisito della contribuzione.

Con sentenza del 5 novembre 1992, il tribunale di Brindisi confermava la sentenza pretorile osservando in motivazione che il requisito di contribuzione effettiva di 5460 giornate, fissato per tutte le categorie, senza distinzione per sesso ed età dei lavoratori agricoli dall'art. 7, nono comma, d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, andava determinato — ai sensi del successivo dodicesimo comma del medesimo articolo — per i contributi versati o accreditati anteriormente al 1° gennaio 1984; mediante rivalutazione dei contributi stessi secondo i coefficienti di 2,86 quanto agli uomini e di 3,86 quanto alle donne ed i ragazzi: ciò perché dalla *ratio* della norma era possibile evincere la conservazione del diritto alla pensione di anzianità per coloro che negli anni precedenti alla emanazione della nuova disciplina avevano versato contributi che, all'epoca, erano sufficienti per il relativo conseguimento.

Il tribunale, così come il pretore, disattendeva pertanto la tesi dell'I.N.P.S., secondo cui non doveva essere effettuata la rivalutazione ai sensi del citato art. 7, dodicesimo comma, avendo il legislatore previsto un tale correttivo solo in collegamento con i 270 contributi annui.

Contro tale decisione l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo in cui denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, commi primo, dodicesimo e dodicesimo-*bis*, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché vizi della motivazione, assumendo che il nono comma dell'art. 7 citato ha lasciato inalterato il requisito di contribuzione effettiva prelevante di 156 giornate annue di lavoro per il conseguimento della pensione di anzianità, pari a 5460 contributi giornalieri, e che la prevista rivalutazione dei contributi anteriori al 1° gennaio 1984 riguarda anche la contribuzione figurativa, ma — una volta effettuata la rivalutazione — la contribuzione risultante va accertata, ai fini del superamento della soglia minima complessiva di contribuzione, scoporando la contribuzione effettiva da quella figurativa. La sig.ra Ancona ha instato con controricorso, e con memoria difensiva, così come nell'odierna discussione orale, il suo difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui al suddetto art. 7, commi nono, dodicesimo e dodicesimo-*bis*, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nell'ambito della sezione lavoro di questa Corte è insorto contrasto sulla interpretazione della ricordata normativa con riferimento ai requisiti contributivi per il conseguimento da parte degli operai agricoli della pensione di invalidità e, segnatamente, sulla questione del concorso — oltreché dell'avvenuta iscrizione assicurativa per 35 anni di anzianità — dei due altri requisiti della contribuzione annua e della contribuzione complessiva, nonché sullo specifico problema relativo alla applicabilità o meno del meccanismo di rivalutazione previsto dai commi dodicesimo e dodicesimo-*bis* del citato art. 7 ai contributi figurativi per indennità ordinaria di disoccupazione e malattia concernenti i periodi anteriori al 1° gennaio 1984 ai fini del perfezionamento di ciascuno dei requisiti in parola. Al riguardo la prevalente giurisprudenza si è espressa nel senso della necessità della sussistenza di 5460 contributi giornalieri effettivi complessivi per tutte le categorie di lavoratori agricoli, senza la rivalutazione prevista dal comma dodicesimo dell'art. 7, nonché di 270 contributi annui per tutti i trentacinque anni comprendendo nel computo i contributi figurativi per malattia o disoccupazione con la rivalutazione della contribuzione di cui al detto

comma dodicesimo (cfr. le sentenze 12 novembre 1991, n. 12058, 29 novembre 1991, n. 12821, 4º dicembre 1992, n. 12805, 28 aprile 1993, n. 4978, 20 maggio 1993, n. 5302). La sentenza 27 dicembre 1993, n. 12811 ha invece ritenuto immutati i precedenti minori limiti per le categorie favorite: lavoratori eccezionali, donne e ragazzi.

Le sezioni unite di questa Corte, con sentenza 14 febbraio 1995, n. 1568 componendo il contrasto e accogliendo per quanto di ragione il ricorso dell'I.N.P.S., hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità in favore degli operai agricoli, il requisito contributivo è costituito, non solo dalla contribuzione complessiva pari a 5460 contributi giornalieri per l'intero periodo, quanto meno trentacinquennale, di iscrizione agli elenchi nominativi di categoria — al quale non concorrono, tuttavia, i contributi figurativi per malattia o disoccupazione ordinaria, né peraltro si applica alcuna rivalutazione per i contributi relativi ai periodi anteriori al 1º gennaio 1984 — ma anche il requisito minimo di contribuzione annua, pari a 270 contributi giornalieri per ciascuno degli anni di iscrizione, formato (anche) dai contributi figurativi menzionati e soggetto, invece, alla prevista rivalutazione concernente, appunto, i contributi relativi a periodi anteriori al 1º gennaio 1984.

In base a questa sentenza, risulta pertanto chiaro che il meccanismo rivalutativo della precedente contribuzione influisce al solo fine del raggiungimento del requisito dei 270 contributi misti per anno, rimanendo esso ininfluente per il raggiungimento del requisito delle 5460 giornate lavorate.

Senonché il suddetto requisito delle 270 giornate miste per anno non è il solo al quale la riforma del 1983 ha affidato la funzione, sia pur ottenuta con la rivalutazione, di rendere meno agevole l'accesso al trattamento pensionistico, dato invero che anche l'altro requisito dei contributi effettivi per 5460 giornate lavorate costituisce un ulteriore aggravamento, questa volta non temperato in alcun modo.

Infatti, mentre per i braccianti «non eccezionali» è rimasto fermo il requisito dei 5460 contributi giornalieri, per le «braccianti eccezionali» ed i giovani esso è stato elevato a tale valore rispetto a quello precedente di n. 3450 (pari a una media annua di 70 giornate) desumibile in base al combinato disposto dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 «Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale» e dell'art. 9 *sub* art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 «Ordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».

Per le suddette categorie è intervenuto pertanto, a seguito della riforma del 1983, un netto inasprimento della disciplina in tema di contribuzione effettiva ai fini pensionistici, e ciò è accaduto talvolta alla soglia della maturazione del diritto. Si deve al riguardo porre mente che la previsione di requisiti contributivi inferiori per alcune categorie di lavoratori era stata introdotta nell'evidente considerazione della realtà di determinati settori del lavoro agricolo e della concreta più limitata possibilità di impiego della manodopera.

La non razionalità e la non equità dell'intervenuto mutamento normativo sono stati percepiti dalla sezione lavoro di questa Corte che, con la sentenza 13 gennaio 1995, n. 337, ha ritenuto di enucleare un temperamento disgiungendo in via interpretativa il requisito delle 270 giornate annue di contribuzione da quello delle 5460 giornate complessive, nel senso che l'art. 7 del decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione, avrebbe contemplato una duplice possibilità per l'acquisizione del diritto alla pensione di anzianità per gli operai agricoli: o l'accredito complessivo di almeno 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di 5460 giornate di contribuzione, oppure l'accredito di 270 contributi giornalieri comprensivi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa.

Non pare dubbio, tuttavia, che questa interpretazione, che ha tentato di superare il problema di costituzionalità della norma che in *subiecta materia* si pone, sia a sua volta in contrasto con la richiamata decisione delle sezioni unite, secondo cui è invece necessario il concorso di entrambi i requisiti.

Orbene, proprio questa sentenza delle Sezioni Unite fa emergere definitivamente il problema di legittimità costituzionale ora accennato, esplicitamente sollevato dalla ricorrente con la memoria difensiva e nella discussione orale, e ciò in relazione al più volte citato art. 7, commi nono e dodicesimo, nella parte in cui ha disposto l'innalzamento del requisito contributivo effettivo per le braccianti «eccezionali», come nella fattispecie (tale essendo pacificamente la ricorrente), senza estensione del sistema della rivalutazione (o di adozione di altro adeguato correttivo), che è stato utilizzato per attenuare gli effetti dell'inasprimento dell'altro requisito.

In sostanza, per rimanere alla fattispecie concreta, è mutato in pregiudizio delle braccianti «eccezionali» — in modo che non pare ragionevole in quanto si tratta di un rapporto che si protrae nel tempo e che è giunto in fase avanzata — il regime giuridico esistente nella precedente normativa, così come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza 17 dicembre 1985, n. 349.

Ferma dunque per la ricorrente la rilevanza della questione ai fini del decidere, va detto che essa, nei termini ora formulati, non è stata affrontata dalla sentenza della Corte costituzionale 28 dicembre 1990, n. 573, che aveva come *thema decidendum* il controllo di costituzionalità della medesima norma, ma nella parte in cui ha introdotto l'altro requisito del possesso delle 270 giornate di contribuzione mista per anno.

Ma proprio esaminando questa fattispecie la Corte costituzionale ha ribadito che «trovano conferma i principi già affermati da questa Corte (sent. n. 349 del 1985), secondo cui le disposizioni modificatrici in senso sfavorevole della precedente disciplina dei rapporti di durata, anche se incidenti su diritti soggettivi, emanate dal legislatore ai fini pensionistici, non devono concretare un regolamento irrazionale ad arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti e frustare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che è elemento fondamentale in uno Stato di diritto», aggiungendo che, senza una inderogabile esigenza, ciò «non può effettuarsi in una fase avanzata che alteri in senso sfavorevole, in misura notevole e in materia definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative nutrite dal lavoratore».

Sembra dunque che la normativa in esame contrasti:

con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che determina fra i lavoratori che hanno perfezionato tutti i requisiti per la pensione anteriormente al 1984 e le lavoratrici che, successivamente a tale data, soggiacciono alla nuova e meno favorevole disciplina in ordine al requisito contributivo, con lesione del basilare principio di eguaglianza sostanziale;

con l'art. 38 (comma secondo) della Costituzione, poichè, in conseguenza dell'entrata in vigore della nuova normativa, la notevole elevazione del requisito contributivo può precludere di fatto alle persone prossime al raggiungimento dell'età pensionabile la possibilità di maturare in futuro il diritto alla pensione e ciò in contrasto con le primarie esigenze di vita dei lavoratori.

Pare inoltre a questa Corte che il comma dodicesimo-*bis* dell'art. 7 in esame sia effetto da un altro profilo di irragionevolezza nella parte in cui ha sostituito la previgente disciplina di cui al già ricordato art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Questa disposizione consentiva, invero la media dei contributi acquisiti nell'intero arco dei trentacinque anni perché considerava «utile tutta la contribuzione agricola indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda eventualmente in ciascun anno il numero delle giornate equivalente ad un anno di contribuzione in relazione al sesso ed alla qualifica di appartenenza», per cui esisteva un meccanismo di media contributiva che consentiva di utilizzare i periodi di massima attività per neutralizzare gli effetti negativi derivanti da periodi di minore intensità occupazionale.

Il sistema ora introdotto dal comma dodicesimo-*bis* comporta invece l'annullamento di quei contributi che in conseguenza della rivalutazione superino il limite di 270 giornate, in quanto «per effetto della rivalutazione.... non possono comunque essere computati più di 270 contributi giornalieri».

L'annullamento delle eccedenze, quindi, contrasterebbe con il meccanismo della rivalutazione, creando un contraddizione *in adiecto*.

Pare a questa Corte che anche tale eccezione (per quanto si potrebbe ritenere che sia nella discrezionalità del legislatore il potere di limitare entro certi ambiti un vantaggio nel momento stesso in cui lo attribuisce), non sia manifestamente infondata qualora si ponga l'accento sulla dedotta contraddizione interna dal provvedimento legislativo, mentre la rilevanza nella fattispecie della questione medesima deriva dalla considerazione che la Ancona è bracciante agricola «eccezionale», per cui risente direttamente dello svantaggio derivante dalla limitazione predetta.

D'altra parte la Corte costituzionale ha ritenuto di non potersi occupare della questione, pur avendola evidenziata, inquanto il comma dodicesimo-*bis* dell'art. 7 non era stato fatto oggetto di specifica denuncia di illegittimità costituzionale (sent. n. 573 del 1990 cit.).

Conseguentemente, ritenuta la non manifesta infondatezza delle eccezioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi nono, dodicesimo e dodicesimo-*bis* del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 nel testo di cui alla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, il presente giudizio va sospeso e gli atti debbono essere trasmessi alla Corte costituzionale perché siano risolte le questioni della legittimità costituzionale sotto entrambi i profili enunciati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospeso il giudizio in corso dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi nono, dodicesimo e dodicesimo-bis, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini» nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638 — in quanto hanno elevato il requisito contributivo effettivo richiesto per le lavoratrici agricole eccezionali in modo tale da pregiudicare il conseguimento della pensione di anzianità ed escludendo peraltro la possibilità della rivalutazione dei contributi nell'arco dell'intero periodo assicurativo — e ciò, in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché risolva tali questioni;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al procuratore generale presso questa Corte nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 5 maggio 1995.

Il presidente: PANZARANI

95C1535

N. 861

Ordinanza emessa il 7 aprile 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1995) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro Roversi Arturo

Previdenza ed assistenza - Indebito pensionistico percepito in buona fede (nella specie: duplice corresponsione di quote fisse di contingenza) - Lamentata ripetibilità - Disparità di trattamento rispetto ai pensionati ex dipendenti pubblici (art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973) e rispetto ai pensionati che versano nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 80 del r.d. n. 1422/1924 (irripetibilità delle assegnazioni indebite di pensione dovute ad errori materiali di liquidazione) - Lesione del diritto del pensionato ad un trattamento adeguato a soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1990.

(C.C., art. 2033, in relazione alle legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'I.N.P.S., in persona dal legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv.ti Enrico Zicavo, Fabrizio Ausenda, Giorgio Starnoni, Giuseppe Gigante, Fulvio Palmieri che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso: ricorrente, contro Roversi Arturo, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso l'avv. Felice Assennato che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessandro Garlatti, giusta procura a margine del controricorso: controricorrente, per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano emessa il 25 settembre 1991 depositata il 23 novembre 1991 r.g. n. 186/1990;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 aprile 1995 dal cons. dott. Vigolo;

Udito l'avv. Barbuto per delega Zicavo;

Udito l'avv. Agostini per delega Assennato;

Udito il p.m. in persona del sost. proc. gen. dott. Carlo Tondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con atto 17 novembre 1986, Arturo Roversi ricorreva al pretore-giudice del lavoro di Milano chiedendo, nei confronti dell'I.N.P.S.; fosse dichiarata l'irripetibilità delle somme dallo stesso Istituto erogategli, per complessive L. 20.504.720 — quali quote fisse di contingenza sulla pensione n. 5600746 —, dal gennaio 1979, sinché, con lettera del 27 novembre 1985, l'Ente non comunicò che la corresponsione era indebita in quanto il pensionato era titolare di altra pensione a carico dello Stato.

Con sentenza 28 novembre 1989, il pretore respingeva la domanda.

Il tribunale — sezione del lavoro — di Milano, su appello del Roversi, con sentenza in data 25 settembre-23 novembre 1991, in riforma della pronuncia del primo giudice, dichiarava irripetibile la somma in contestazione e condannava l'I.N.P.S. nelle spese dei due gradi.

Ricorre per cassazione l'I.N.P.S. con unico motivo. Resiste con controricorso il Roversi il quale eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione perché proposta contro la sentenza diversa da quella resa dal tribunale di Milano con il n. 607/1991; eccepisce altresì la incostituzionalità dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. All'udienza di discussione, il Roversi solleva, inoltre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come interpretato dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 1315 del 1995, in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione, con riferimento altresì alle sentenze della Corte costituzionale n. 418 del 1991 e n. 39 del 1993.

OSSERVA IN DIRITTO

L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, il cui fondamento deve essere saggiato, per il carattere pregiudiziale di essa, ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimità costituzionale di cui infra, sembra da disattendere sotto tutti i profili nei quali essa si articola.

Se è vero che il ricorso per cessazione contiene alcune inesattezze (nello «svolgimento del processo», ricorrente appare inizialmente «Silvio Paolino»; nell'illustrazione del motivo del ricorso l'I.N.P.S. viene indicato come soggetto che aveva proposto l'appello mentre appellante era il Roversi; nelle conclusioni si chiede l'accoglimento del ricorso proposto dall'I.N.P.S. «avverso la sentenza n. 1391 del 21 novembre-4 dicembre 1991 resa dal tribunale di Bergamo», esse non sono tali da lasciar dubitare del fatto che il ricorso di legittimità era rivolto proprio contro la sentenza resa *inter partes* dal tribunale di Milano col n. 9607 in data 23 novembre 1991, notificata il 16 gennaio 1992, secondo le puntuali indicazioni contenute nell'epigrafe dello stesso atto di impugnazione ed anche nel corpo dell'atto stesso, nel quale appare l'esatto cognome del Roversi e, di nuovo, la corretta indicazione della «sentenza n. 9607 del 23 novembre 1991» resa dal «tribunale adito». Pertanto, la pur erronea indicazione della sentenza contenuta nelle conclusioni del ricorso di legittimità, non consente di dubitare che il Roversi fosse in grado di ben rendersi conto che si trattava di atto di impugnazione della sentenza resa dal tribunale di Milano (anche) nei di lui confronti, e cioè di quella stessa sentenza che, come si legge nel ricorso, sarebbe stata poi depositata con l'originale dell'atto medesimo.

Rileva, poi, la Corte che con l'unico motivo di impugnazione, l'I.N.P.S. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come autenticamente interpretato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (art. 360, n. 3 e 5 del c.p.c.) ed omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia: sostiene che l'indebito si era formato a seguito di omessa segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sulla misura della pensione (godimento di altra pensione con conseguente duplicazione delle quote fisse di contingenza, vietata dall'art. 19 della legge n. 843/1978), non conosciuti dall'Ente. Del tutto inappagante era la spiegazione data dal giudice di appello secondo cui il pensionato sarebbe caduto in errore nel dichiarare «altri redditi» per la imperfezione del «modello» predisposto dall'I.N.P.S. L'art. 13, primo comma della legge n. 412/1991 cit. sanciva la ripetibilità delle somme indebitamente percepite in caso di omessa o incompleta dichiarazione del pensionato.

Osserva, peraltro, la Corte che il tribunale ha sufficientemente motivato rilevando come fosse provato che l'I.N.P.S. era a conoscenza del doppio trattamento pensionistico a seguito di comunicazione, ricevuta in data 13 dicembre 1982 dalla Direzione provinciale del tesoro di Milano (la quale era stata, a sua volta, avvisata, proprio dal pensionato, del godimento di distinto trattamento pensionistico a carico dell'I.N.P.S.), che il Roversi percepiva pensione comprensiva di indennità integrativa speciale a far tempo dal 1975. Per contro, non assumeva rilievo la circostanza che con dichiarazione del 22 aprile 1985 (sarebbero comunque salve le erogazioni anteriori), il Roversi avesse dichiarato di non avere percepito altri redditi nel 1984; tale dichiarazione, secondo il tribunale, era stata frutto di errore (e non di mala fede) essendo contenuta su modulo predisposto dall'I.N.P.S. nel quale, tra vari quesiti, era contenuto quello relativo a redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa o soggetti a tassazione separata ovvero ad altri redditi, senza menzione dei redditi pensionistici ed il Roversi non aveva posto mente che questi ben potevano essere ricompresi tra gli «altri redditi» e non li aveva menzionati, senza con ciò avere dimostrato malizia.

Tale accertamento, peculiare del giudice di merito, appare esente da vizi logico-giuridici.

Le sezioni unite di questa Corte, con sentenza 3 febbraio 1995, n. 1315 (ricorso I.N.P.S. contro Tabellini), hanno affermato il principio secondo cui, in tema di prestazioni previdenziali indebite, l'applicabilità delle eccezioni all'art. 2033 del cod. civ., apportate dall'art. 80 r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, dall'art. 52 d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e dall'art. 13 legge 30 dicembre 1991, n. 412, prescinde da una specifica deduzione, ad opera delle parti, della questione di diritto intertemporale e deve quindi essere affermata anche d'ufficio, con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattività delle indicate norme succedutesi nel tempo, aventi per contenuto la disciplina della fattispecie «indebito», come fatto costitutivo della sola obbligazione restitutoria *ex lege*, e dei limiti di quest'ultima, non anche di effetti duraturi della fattispecie medesima.

La citata sentenza ha quindi osservato che, in quella concreta specie, il pagamento di quote di ratei di pensione, indebite ai sensi dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 per effetto di duplice corresponsione dell'indennità integrativa sul duplice trattamento pensionistico, era avvenuto nel vigore dell'art. 80 r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, ma tale norma era inapplicabile «trattandosi di mero ritardo nell'accertamento di successive modificazioni di diritto automaticamente operative nel senso della estinzione del diritto originariamente esistente e che, di conseguenza, sono ripetibili [...] in' applicazione dell'art. 2033 del cod. civ. i pagamenti effettuati in violazione dell'art. 19 cit., che, modificando la posizione dell'assistito, ha estinto il diritto alla quota aggiuntiva già spettante al pluripensionato (di diritto trattandosi e non di semplice misura della prestazione previdenziale [...])».

La fattispecie all'esame di questo collegio ha connotazioni del tutto analoghe, onde ad identiche conclusioni, rispetto a quelle cui sono pervenute le sezioni unite con la sentenza ult. cit., in punto di norma applicabile, sembra doversi giungere in questo giudizio.

Mentre, pertanto, non appaiono rilevanti le questioni di legittimità costituzionale poste dalle parti (in particolare non è applicabile la norma «interpretativa» dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 — già essa successiva ai pagamenti della cui ripetibilità si discute —, contenuta nell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per la irretroattività di quest'ultima norma conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale in data 10 febbraio 1993, n. 39), il collegio solleva di ufficio questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 38, comma secondo, della Costituzione, dell'art. 2033 del cod. civ. in quanto lo si ritenga applicabile all'indebito pensionistico *ex art.* 19 legge 21 dicembre 1978, n. 843, percepito in buona fede dall'interessato.

La rilevanza della questione nasce evidentemente dalla considerazione che, secondo la citata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte deve farsi applicazione nella decisione della presente controversia proprio della disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita.

La questione, inoltre, non appare manifestamente infondata.

Occorre, al riguardo, richiamare i principi enunciati dal giudice delle leggi, sia pure in sede di scrutinio della diversa norma, già più volte ricordata, di cui all'art. 52, comma secondo, legge 9 marzo 1989, n. 88, introduttivo di un più favorevole regime della irripetibilità dell'indebito pensionistico, irripetibilità riconosciuta con il solo limite del dolo, astruendosi, perciò, vuoi dalla circostanza che l'indebito trovi origine nell'atto attributivo della pensione od in fatto sopravvenuto, vuoi dal tipo di errore nel quale l'Istituto sia incorso.

La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale (con riferimento, anche allora, agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione) dell'art. 52, secondo comma, legge ult. cit., interpretato nel senso che, in caso di prestazione pensionistica indebita, non si esclude la ripetibilità dell'indebito in tutte le ipotesi in cui la percezione del trattamento non dovuto sia avvenuta senza dolo dell'interessato e, quindi, anche quando l'errore abbia riguardato la sussistenza stessa del diritto alla prestazione, ha dichiarato l'infondatezza della questione medesima osservando che la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale «risolve radicalmente tutta la problematica insorta in materia di rettifica di errori in cui può incorrere l'ente erogatore delle pensioni e in quella conseguente della ripetibilità delle somme riscosse dal pensionato. Si sancisce che non sono ripetibili le somme riscosse, qualunque sia stata la ragione dell'errore e qualunque sia stato il provvedimento, sul quale ha inciso l'errore dell'Ente, compresa la ritenuta sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, compresi i provvedimenti di annullamento e di revoca delle prestazioni previdenziali non seguiti da altri atti amministrativi».

«In altri termini è sancita la irripetibilità delle somme erogate, sia che l'errore sia caduto sull'an sia sul quantum. Unica condizione richiesta è quella della mancanza di dolo dell'interessato». (Corte costituzionale, 31 luglio 1990, n. 383).

Trattandosi di sentenza interpretativa di rigetto (riguardante, per giunta, disposizione diversa dall'art. 2033 del cod. civ.), detta pronuncia non può avere efficacia al di fuori del giudizio nel quale venne sollevata la questione, ma, considerata l'autorevolezza della fonte, non può disconoscersi il valore delle affermazioni di principio in essa contenute, quali *rationes decidendi*, laddove si sottolinea come l'interpretazione della norma fatta propria (all'epoca) dalla Corte di cassazione (v., in particolare, sent. 14 novembre 1989, n. 4805), nei termini sopra riferiti e recepiti dal giudice delle leggi come «diritto vivente», sia «adeguatrice ai precetti costituzionali, ponendo su un piano di parità il trattamento dei pensionati dell'I.N.P.S. e quello dei pensionati ex dipendenti pubblici e rispettando altresì la destinazione delle somme percepite al soddisfacimento dei bisogni fondamentali e delle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia».

Tali essendo i valori che siffatta interpretazione dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 fa salvi — si da restare esclusa qualsiasi violazione, da parte di tale norma, vuoi dell'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra pensionati I.N.P.S. e pensionati ex dipendenti pubblici (art. 206 t.u. n. 1092 del 1973) e tra gli stessi pensionati I.N.P.S., vuoi dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione, in quanto la diminuita tutela della buona fede dell'*accipiens* in tutte le ipotesi di errori commessi dall'ente erogatore incide su un trattamento diretto a soddisfare i bisogni primari del pensionato e della sua famiglia —, la questione di costituzionalità si ripropone in termini analoghi per l'art. 2033 del cod. civ., in quanto esteso alla ripetizione dell'indebito di cui si tratta, per disparità di trattamento dei pensionati I.N.P.S. rispetto ai pensionati ex dipendenti pubblici ed anche per diverso trattamento, razionalmente non giustificato, tra pensionati che versano nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, in presenza di «rettifiche di errori materiali», e pensionati cui, invece, debba applicarsi la normativa codicistica.

Né può sostenersi che l'adeguamento dei trattamenti possa ipotizzarsi al livello di assoluto rigore della norma sospettata di incostituzionalità, proprio per i valori che le norme derogatorie al principio generale da essa espresso hanno inteso tutelare (posti in luce dalla citata sentenza n. 383 del 1990 della Corte costituzionale) e per la circostanza che le quote fisse di contingenza vengono corrisposte per far fronte alle esigenze derivanti dall'aumentato costo della vita per soggetti economicamente e socialmente «deboli» quali di norma sono i pensionati, talché la ripetizione dell'indebito verrebbe ad esporli per periodo anche rilevante ad una sensibile decurtazione operata sul trattamento pensionistico dovuto, sono a ridurlo al di sotto del minimo preteso dall'art. 38, comma secondo, della Costituzione.

Vero è che l'art. 3 (intitolato «Interpretazione autentica a integrazione dell'art. 206 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092» della legge 7 agosto 1985, n. 428, dispone che la norma di cui all'art. 206 predetto «deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione venga modificato e revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione», ma la retroattività di tale norme (e parte della ripetizione attiene a pagamenti anteriori) deve essere esclusa in via interpretativa alla luce di considerazioni analoghe a quelle che hanno indotto la Corte

costituzionale a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'analogo art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte cui lo stesso è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data (v. Corte costituzionale, 10 febbraio 1993, n. 39).

Né comunque costituiscono elementi differenziali tra le situazioni poste a confronto, tali da giustificare la differenziazione della disciplina dell'indebito pensionistico, la circostanza — del tutto estrinseca — della necessità di un precedente provvedimento (poi revocato o modificato) che abbia dato luogo a riscossioni indebite di trattamenti pensionistici e di un successivo atto di revoca o di modifica dello stesso (elementi formali già richiesti secondo l'interpretazione dell'art. 206 cit. dalla precedente giurisprudenza amministrativa e sottolineati dall'art. 3 della legge n. 428/1985 cit., il quale richiede altresì la «definitività» del primo provvedimento e l'assoggettività del secondo a «registrazione».

Assumono, infatti, assoluta preminenza i valori costituzionali in giuoco, recepiti dalla ricordata sentenza n. 383/1990 della Corte costituzionale.

Nemmeno costituisce, poi, ad avviso del Collegio, elemento di discriminare tra le situazioni dei pensionati I.N.P.S. poste a confronto, tale da giustificare la differenziazione della disciplina dell'indebito pensionistico, la circostanza che la norma di cui all'art. 80 r.d. cit. attenga ai soli errori di calcolo o di determinazione del *quantum* della prestazione, e non sia anche applicabile in presenza di errori attinenti alla sussistenza del diritto alla prestazione (secondo quanto ritenuto dalla sentenza n. 8504/1990 di questa Corte) o (secondo la diversa interpretazione di Cass., s.u., 3 febbraio 1995, n. 1315) sia inapplicabile in caso di «mero ritardo nell'accertamento di successive modificazioni di diritto automaticamente operative nel senso della estinzione del diritto originariamente esistente», perché l'«errore» presupposto dalla interpretazione fatta propria dalla sentenza è lo stesso «errore oggettivo» presupposto (secondo le stesse sezioni unite: v. sent. 22 febbraio 1995, n. 1965) dall'art. 2033 del cod. civ. ed anche il ritardo nell'accertamento si risolve in una errata percezione della realtà in relazione alle intervenute modifiche normative (seppure automaticamente operative) non dissimile dall'errore oggettivo di cui si è detto, le cui conseguenze non debbono riversarsi in danno dei (diritti costituzionalmente garantiti dai) pensionati.

Dalle considerazioni sin qui svolte, particolarmente in punto di mancata tutela della buona fede dell'*accipiens* e di normale incidenza dell'azione di recupero sulle residue risorse pensionistiche dell'interessato, risulta evidente come, anche in relazione all'art. 38, comma secondo, della Costituzione (diritto del pensionato ad un trattamento adeguato a soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia) non sia manifestamente infondato il dubbio circa la costituzionalità dell'art. 2033 del cod. civ. in quanto venga ritenuto applicabile al trattamento pensionistico percepito in buona fede, non dovuto *ex art.* 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 38, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del cod. civ., in quanto sia ritenuto applicabile anche alla indebita erogazione, ricevuta in buona fede, dei trattamenti pensionistici aggiuntivi previsti dall'art. 19, comma primo, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

Sospende il presente giudizio di cassazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, addì 7 aprile 1995.

Il presidente: PONTRANDOLFI

N. 862

Ordinanza emessa il 7 aprile 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1995) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'E.N.P.A.L.S. contro Giramonti Margherita

Previdenza ed assistenza - Indebito pensionistico percepito in buona fede (nella specie: duplice corresponsione di quote fisse di contingenza) - Lamentata ripetibilità - Disparità di trattamento rispetto ai pensionati ex dipendenti pubblici (art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973) e rispetto ai pensionati che versano nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 80 del r.d. n. 1422/1924 (irripetibilità delle assegnazioni indebite di pensione dovute ed errori materiali di liquidazione) - Lesione del diritto del pensionato ad un trattamento adeguato a soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1990.

(C.C., art. 2033, in relazione alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 206, presso l'avv. Angelo Curti che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, ricorrente, contro Giramonti Margherita, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 38, presso l'avv. Giovanni Angelozzi che unitamente all'avv. Danilo Mina la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Brescia emessa il 23 aprile 1992 depositata il 30 giugno 1992 reg. n. 9418/1990.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 861/1995).

95C1537

N. 863

Ordinanza emessa il 7 aprile 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1995) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro Ferrario Maria

Previdenza ed assistenza - Indebito pensionistico percepito in buona fede (nella specie: duplice corresponsione di quote fisse di contingenza) - Lamentata ripetibilità - Disparità di trattamento rispetto ai pensionati ex dipendenti pubblici (art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973) e rispetto ai pensionati che versano nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 80 del r.d. n. 1422/1924 (irripetibilità delle assegnazioni indebite di pensione dovute ed errori materiali di liquidazione) - Lesione del diritto del pensionato ad un trattamento adeguato a soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1990.

(C.C., art. 2033, in relazione alla legge del 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dell'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv.ti Enrico Zicavo, Fabrizio Ausenda, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso, ricorrente, contro Ferrario Maria,

elettivamente domiciliata in Roma, via C. Poma n. 2-4, presso l'avv. Felice Assennato che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessandro Garlatti, giusta procura a margine del controricorso: controricorrente, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Monza emessa il 17 gennaio 1992 depositata il 7 maggio 1991 r.g. n. 1194/1991.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 861/1995).

95C1538

N. 864

Ordinanza emessa il 7 aprile 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1995) dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti dall'I.N.P.S. contro Selva Eugenia ed altro, n.q. e da Selva Eugenia ed altro, n.q. contro l'I.N.P.S.

Previdenza ed assistenza - Indebito pensionistico percepito in buona fede (nella specie: duplice corresponsione di quote fisse di contingenza) - Lamentata ripetibilità - Disparità di trattamento rispetto ai pensionati ex dipendenti pubblici (art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973) e rispetto ai pensionati che versano nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 80 del r.d. n. 1422/1924 (irripetibilità delle assegnazioni indebite di pensione dovute ad errori materiali di liquidazione) - Lesione del diritto del pensionato ad un trattamento adeguato a soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1990.

(C.C., art. 2033, in relazione alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Enrico Zicavo, Fabrizio Ausenda, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso, ricorrente contro Selva Eugenia e Paoni Giampaolo, intimati, e sul secondo ricorso n. 8220/1992 r.g. proposto da Selva Eugenia e Paoni Giampaolo in qualità di eredi di Paoni Salvatore, elettivamente domiciliati in Roma, via Cosséria n. 5, presso l'avv. Enrico Romanelli che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe Di Prima, come da delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrenti e ricorrenti incidentali, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, intimato, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Udine emessa il 21 febbraio 1992 depositata il 21 marzo 1992 r.g. n. 3744/1991;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 aprile 1995 dal consigliere dott. Vigolo;

Udito l'avvocato Barbuto per delega Zicavo;

Udito l'avvocato Alù per delega Romanelli;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Carlo Tondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale.

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato il 4 gennaio 1985, il sig. Salvatore Paoni ricorreva al pretore, giudice del lavoro, di Pordenone nei confronti dell'I.N.P.S. chiedendo (tra l'altro che ora non interessa) di essere dichiarato non tenuto alla restituzione allo stesso Istituto della somma di complessive L. 7.278.390 indebitamente erogategli nel periodo 1° gennaio 1979-31 ottobre 1983, a titolo di incremento di scala mobile su seconda pensione (quando l'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, dispone che dal 1° gennaio 1979 detto incremento spetta su un solo trattamento pensionistico).

Con sentenza in data 21 aprile 1986, il pretore dichiarava non ripetibili, a norma dell'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, gli importi indebitamente corrisposti dall'Istituto dopo la data di entrata in vigore della legge n. 843/1978 cit., dal momento che l'Istituto non aveva decurtato le «quote fisse» nell'anno dalla detta data.

Il tribunale di Pordenone, sezione lavoro, con sentenza in data 12 febbraio 1987 (per quanto ora interessa) respingeva l'appello principale dell'I.N.P.S.

Per la cassazione della sentenza ricorreva l'I.N.P.S., e questa Corte, con sentenza 27 febbraio 1989-21 agosto 1990, n. 8504, accoglieva il ricorso, disponeva il rinvio della causa al tribunale di Udine enunciando il principio secondo cui l'art. 80, comma terzo, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, il quale prevede l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall'I.N.P.S., di rettifiche operate oltre l'anno, integra una norma eccezionale, in deroga alla regola della ripetibilità dell'indebito oggettivo, che è applicabile sia alla liquidazione originaria sia alle successive riliquidazioni, con esclusivo riferimento agli errori di calcolo o di determinazione del *quantum* della prestazione. La norma medesima, pertanto, non è invocabile quando il provvedimento dell'Istituto, originario o successivo, sia inficiato da errori attinenti alla sussistenza del diritto alla prestazione, ovvero quando si accertino sopravvenute modificazioni della posizione dell'assistito implicanti automaticamente l'estinzione totale del trattamento pensionistico o la diminuzione del suo contenuto. Ne conseguiva che, avendo l'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (sull'aumento dell'indennità integrativa speciale) disposto che la quota aggiuntiva di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, era dovuta una sola volta in caso di titolarità di più pensioni e, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, erano ripetibili i pagamenti erroneamente effettuati in violazione di tale limite.

Alla riassunzione della causa provvedeva l'I.N.P.S. insistendo perché fosse affermata la ripetibilità degli importi indebitamente erogati. Resistevano in giudizio i signori Eugenia Selva e Giampaolo Paoni, quali eredi di Paoni Salvatore.

Con sentenza in data 21 febbraio-21 marzo 1992, il tribunale di Pordenone, in parziale riforma della sentenza del pretore, dichiarava la irripetibilità dell'importo di L. 10.216.400 («quote fisse»).

Riteneva il giudice di rinvio (per quanto ora interessa) che, rispetto al principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 8504 del 1990, dovesse prevalere lo *ius superveniens*, rappresentato dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che aveva tacitamente abrogato il più restrittivo art. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422.

Ricorre per cassazione in via principale l'I.N.P.S. con unico motivo articolato in due profili di annullamento.

Resistono gli eredi Paoni con controricorso contenente altresì ricorso-incidentale affidato esso pure ad unico motivo.

All'udienza di discussione gli eredi Paoni hanno sollevato questione di costituzionalità dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come interpretato dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 1315 del 1995, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con riferimento altresì alle sentenze della Corte costituzionale n. 418 del 1991 e n. 39 del 1993.

OSSERVA IN DIRITTO

I ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza, debbono essere riuniti a norma dell'art. 335 del c.p.c.

Esaminando il ricorso principale al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della quale sarà detto oltre, rileva la Corte che con l'unico motivo, il ricorrente principale deduce violazione e falsa

applicazione degli artt. 384 del c.p.c., 143 delle disp.att. del c.p.c., 52, comma secondo, legge 9 marzo 1989, n. 88, come autenticamente interpretato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, 437 del c.p.c. e 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; deduce altresì contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 del c.p.c.).

Sotto un primo profilo, sostiene che il giudice di rinvio si è discostato dal principio di diritto enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 8504/1990, la quale aveva escluso che il provvedimento dell'I.N.P.S. fosse modificato della posizione pensionistica, siccome emanato *ope legis* e quindi esente da qualsiasi errore per il quale si potesse invocare sanatoria: si trattava, infatti di provvedimento legittimo, indipendentemente dal ritardo col quale era stato emesso.

Né era applicabile l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, autenticamente interpretato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presupponendo quest'ultima norma un provvedimento formale affetto da errore, mentre non poteva considerarsi erroneo un provvedimento imposto da norme di legge (art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 che vieta la duplice indicizzazione di diversi trattamenti pensionistici).

Sotto altro profilo, il ricorrente principale si duole del riconoscimento in favore degli eredi dell'assicurato del diritto alla rivalutazione, malgrado l'appello incidentale fosse stato dichiarato inammissibile.

In ordine al primo profilo di annullamento, rileva la Corte che esso non sembra decisivo laddove si denuncia l'erronea applicazione da parte del tribunale dell'art. 52, comma secondo, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come autenticamente interpretato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal momento che quest'ultima legge (non ancora in vigore al momento dei pagamenti illeciti e, nella parte in cui essa si prospetta come retroattiva, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39) prevede ai fini delle irreperibilità che l'indebito sia stato pagato in relazione a formale e definitivo provvedimento che risulti viziato, mentre nella specie l'indebito nasceva dal divieto di cui all'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Per contro, l'applicazione da parte del tribunale dell'art. 52, comma secondo, della legge n. 88/1989 non è conforme, per altro verso, alla giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte (e ciò il collegio, che ad essa aderisce, può rilevare di ufficio, nell'ambito del compito assegnato al giudice di interpretare le leggi).

Con sentenza 3 febbraio 1995 n. 1315 (ricorso n. 620/1991 r.g., I.N.P.S. contro Tabellini) le sezioni unite hanno anzitutto richiamato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, alla stregua della teoria del fatto compiuto, la legge nuova può essere applicata soltanto ai fatti, agli *status* ed alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, non anche al *facta praeterita* quando risultano introdotti ovvero siano soppressi o limitati dalla legge sopravvenuta presupposti, condizioni o facoltà per il riconoscimento del diritto od obblighi inerenti al relativo fatto costitutivo. Per tali *facta* invero l'applicazione della nuova legge finirebbe per sconvolgere le situazioni giuridiche sorte durante il periodo di vigenza della vecchia legge, sol perché non esaurite al momento dell'entrata in vigore della nuova (in quanto beninteso svolgentisi nell'ambito di un rapporto di durata) o perché tuttora oggetto di accertamento giudiziale. Solo quando, invece, si tratti non di fatto compiuto generatore del diritto, bensì di meri effetti di esso, che trovano il loro normale svolgimento nel tempo, è consentita l'applicazione retroattiva dello *ius superveniens* e cioè l'attribuzione di effetti nuovi a fatti passati. In applicazione di tale principio, le sezioni unite hanno negato la correttezza della attribuzione del carattere di *ius superveniens* all'art. 52 cit., siccome frutto dell'erronea attribuzione all'indebito previdenziale, dal quale non nasce un rapporto di durata, di una connotazione di durata, questo carattere essendo, invece, proprio del rapporto previdenziale. Del pari inesatta era l'affermazione della incidenza dell'art. 52 cit. sui rapporti di assicurazione sociale non ancora estinti, vertendosi in materia di *repetitio* e di deroghe relative, non di rapporto previdenziale (di durata) in senso stretto. Conclusivamente, la citata sentenza delle sezioni unite afferma che e al momento dell'esecuzione del pagamento poi risultato indebito che occorre fare riferimento per stabilire quale delle norme succedutesi nel tempo debba trovare applicazione.

Peraltro, se *ratione temporis* la fattispecie in esame si è realizzata nel vigore dell'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, l'applicabilità di tale norma è stata esclusa in concreto dalla sentenza di questa Corte (n. 8504/1990) che ha disposto il rinvio al tribunale di Udine e che ha affermato la ripetibilità dei pagamenti erroneamente effettuati in violazione del limite di cui all'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Non può quindi rimproverarsi, *sic et simpliciter*, al giudice di rinvio di essersi discostato dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, essendo lo stesso giudice tenuto ad applicare l'eventuale *ius superveniens*; l'errore del tribunale di Udine sembra, invece, riavvisabile, per quanto detto, nella qualificazione come *ius superveniens* dell'art. 52 cit....

La sentenza di questa Corte n. 8504/1990, nell'affermare la ripetibilità delle «quote aggiunte», ha evidentemente fatto applicazione (non avendo ritenuto applicabile l'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422) del generale principio di cui all'art. 2033 del c.c.

Questo collegio, peraltro, nel momento in cui, in applicazione dell'art. 383 del c.p.c., dovrebbe rinviare la causa ad altro giudice enunciando il principio che l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 non costituisce *ius superveniens* rispetto all'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (e neppure rispetto all'art. 2033 del c.c., il che pure era invece presupposto nella sentenza del giudice di rinvio), mentre ritiene irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dai controricorrenti, in riferimento a norma di legge inapplicabile alla concreta fattispecie, propone di ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., dell'art. 2033 del c.c. in quanto lo si ritenga applicabile all'indebito pensionistico (ex art. 19 legge 21 dicembre 1978, n. 843) percepito in buona fede dall'interessato.

La rilevanza della questione nasce evidentemente dalla considerazione che, secondo la citata sentenza delle sezioni unite di questa Corte deve farsi applicazione nella decisione della presente controversia proprio della disposizione (che, come detto, deve essere indicata nel principio di diritto da formulare di nuovo al designando giudice di rinvio, non essendosi riscontrata la mera inosservanza, da parte del tribunale di Udine, del principio enunciato nella sentenza di questa Corte n. 8504/1990) della cui legittimità costituzionale si dubita.

La questione, inoltre, non appare manifestamente infondata.

Occorre, al riguardo, richiamare principi enunciati dal giudice delle leggi, sia pure in sede di scrutinio della diversa norma, già più volte ricordata, di cui all'art. 52, comma secondo, legge 9 marzo 1989, n. 88, introduttivo di un più favorevole regime della irripetibilità dell'indebito pensionistico, irripetibilità riconosciuta con il solo limite del dolo, astraendosi perciò, vuoi dalla circostanza che l'indebito trovi origine nell'atto attributivo della pensione od in fatto sopravvenuto, vuoi dal tipo di errore nel quale l'Istituto sia incorso.

La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale (con riferimento, anche allora, agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.) dell'art. 52, secondo comma, legge ult. cit., interpretato nel senso che, in caso di presentazione pensionistica indebita, non si esclude la ripetibilità dell'indebito in tutte le ipotesi in cui la percezione del trattamento non dovuto sia avvenuta senza dolo dell'interessato e, quindi, anche quando l'errore abbia riguardato la sussistenza stessa del diritto alla prestazione, ha dichiarato l'infondatezza della questione medesima osservando che la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale «risolve radicalmente tutta la problematica insorta in materia di rettifica di errori in cui può incorrere l'ente erogatore delle pensioni e in quella conseguente della ripetibilità delle somme riscosse dal pensionato. Si sancisce che non sono ripetibili le somme riscosse, qualunque sia stata la ragione dell'errore e qualunque sia stato il provvedimento, sul quale ha inciso l'errore dell'ente, compresa la ritenuta sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, compresi i provvedimenti di annullamento e di revoca delle prestazioni previdenziali non seguiti da altri atti amministrativi».

«In altri termini è sancita la irripetibilità delle somme erogate, sia che l'errore sia caduto sull'*an* sia sul *quantum*. Unica condizione richiesta è quella della mancanza di dolo dell'interessato». (C. cost., 31 luglio 1990, n. 383).

Trattandosi di sentenza interpretativa di rigetto (riguardante, per giunta, disposizione diversa dall'art. 2033 del c.c.), detta pronuncia non può avere efficacia al di fuori del giudizio nel quale venne sollevata la questione, ma, considerata l'autorevolezza della fonte, non può disconoscersi il valore delle affermazioni di principio in essa contenute, quali *rationes decidendi*, laddove si sottolinea come l'interpretazione della norma fatta propria (all'epoca) dalla Corte di cassazione (v., in particolare, sent. 14 novembre 1989, n. 4805), nei termini sopra riferiti da giudice delle leggi come «diritto vivente», sia «adeguata ai precetti costituzionali, ponendo su un piano di parità il trattamento dei pensionati dell'I.N.P.S. e quello dei pensionati ex dipendenti pubblici e rispettando altresì la destinazione delle somme percepite al soddisfacimento dei bisogni fondamentali e delle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia».

Tali essendo i valori che siffatta interpretazione dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 fa salvi — si da restare esclusa qualsiasi violazione, da parte di tale norma, vuoi dell'art. 3 della Cost., per disparità di trattamento tra pensionati I.N.P.S. e pensionati *ex* dipendenti pubblici (art. 206 del t.u. n. 1092 del 1973) e tra gli stessi pensionati I.N.P.S., vuoi dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione, in quanto la diminuita tutela della buona fede dell'*accipens*, in tutte le ipotesi di errori commessi dall'ente erogatore incide su un trattamento diretto a soddisfare i bisogni primari del pensionato e della sua famiglia — la questione di costituzionalità si ripropone in termini analoghi per l'art. 2033 del c.c., in quanto esteso alla ripetizione dell'indebito di cui si tratta, per disparità di trattamento dei pensionati I.N.P.S. rispetto ai pensionati *ex* dipendenti pubblici ed anche per diverso trattamento, razionalmente non giustificato, tra pensionati che versano nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, in presenza di «rettifiche di errori materiali», e pensionati cui, invece, debba applicarsi la normativa codicistica.

Né può sostenersi che l'adeguamento dei trattamenti possa ipotizzarsi al livello di assoluto rigore della norma sospettata di incostituzionalità, proprio per i valori che le norme derogatorie al principio generale da essa espresso hanno inteso tutelare (posti in luce dalla citata sentenza n. 383 del 1990 della Corte costituzionale) e per la circostanza che le quote fisse di contingenza vengono corrisposte per far fronte alle esigenze derivanti dall'aumentato costo della vita per soggetti economicamente e socialmente «deboli» quali di norma sono i pensionati, talché la ripetizione dell'indebito verrebbe ad esporli per periodo anche rilevante ad una sensibile decurtazione operata sul trattamento pensionistico dovuto, sino a ridurlo al di sotto del minimo preteso dall'art. 38, comma secondo, della Costituzione.

Vero è che l'art. 3 (intitolato «Interpretazione autentica e integrazione dell'art. 206 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092») della legge 7 agosto 1985, n. 428, dispone che la norma di cui all'art. 206 predetto «deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli artt. 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione» —, ma la retroattività di tale norma (e parte della ripetizione attiene a pagamenti anteriori) deve essere esclusa in via interpretativa alla luce di considerazioni analoghe a quelle che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'analogo art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui lo stesso è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data (v. C. cost., 10 febbraio 1993, n. 39).

Né comunque costituiscono elementi differenziali tra le situazioni poste a confronto, tali da giustificare la differenziazione della disciplina dell'indebito pensionistico, la circostanza — del tutto estrinseca — della necessità di un precedente provvedimento (poi revocato o modificato) che abbia dato luogo a riscossioni indebite di trattamenti pensionistici e di un successivo atto di revoca o di modifica dello stesso (elementi formali già richiesti secondo l'interpretazione dell'art. 206 cit. della precedente giurisprudenza amministrativa e sottolineati dall'art. 3 della legge n. 428/1985 cit., il quale richiede altresì la «definitività» del primo provvedimento e l'assoggettabilità del secondo a «registrazione».

Assumono, infatti, assoluta premienza i valori costituzionali in giuoco, recepiti dalla ricordata sentenza n. 383/1990 della Corte costituzionale.

Nemmeno costituisce, poi, ad avviso del collegio, elemento di discriminare tra le situazioni dei pensionati I.N.P.S. poste a confronto, tale da giustificare la differenziazione della disciplina dell'indebito pensionistico, la circostanza che la norma di cui all'art. 80 r.d. cit. attenga ai soli errori di calcolo o di determinazione del *quantum* della prestazione, e non sia anche applicabile in presenza di errori attinenti alla sussistenza del diritto alla prestazione (secondo quanto ritenuto dalla sentenza n. 8504/1990 di questa Corte che dispose il rinvio) o (secondo la diversa interpretazione di Cass., s.u., 3 febbraio 1995, n. 1315) sia inapplicabile in caso di «mero ritardo nell'accertamento di successive modificazioni di diritto automaticamente operative nel senso della estinzione del diritto originariamente esistente», perché l'«errore» presupposto dalla interpretazione fatta propria dalla sentenza è lo stesso «errore oggettivo» presupposto (secondo le stesse sezioni unite: v. sent. 22 febbraio 1995, n. 1965) dall'art. 2033 del c.c. ed anche il ritardo nell'accertamento si risolve in una errata percezione della realtà in relazione alle intervenute modifiche normative (seppure automaticamente operative) non dissimile dall'errore oggettivo di cui si è detto, le cui conseguenze non debbono riversarsi a danno dei (diritti costituzionalmente garantiti dei) pensionati.

Dalle considerazioni sin qui svolte, particolarmente in punto di mancata tutela della buona fede dell'*accipiens* e di normale incidenza dell'azione di recupero sulle residue risorse pensionistiche dell'interessato, risulta evidente come, anche in relazione all'art. 38, comma secondo, Cost. (diritto del pensionato ad un trattamento adeguato a soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia) non sia manifestamente infondato il dubbio circa la costituzionalità dell'art. 2033 del c.c. in quanto venga ritenuto applicabile all'indebito pensionistico ex art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, percepito in buona fede.

P. Q. M.

Riunisce i ricorsi e dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del c.c. in quanto sia ritenuto applicabile anche alla indebita erogazione, ricevuta in buona fede, dei trattamenti pensionistici aggiuntivi previsti dall'art. 19, comma primo, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

Sospende il presente giudizio di cassazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, addì 7 aprile 1995.

Il presidente: PONTRANDOLFI

95C1539

N. 865

Ordinanza emessa il 30 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Vizzotto Mario

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Preso atto della dichiarazione di ricsuazione presentata dall'imputato Gennari Giuseppe, così come emerge dall'atto depositato, e dato atto che risulta per comunicazione della Corte di appello che tale istanza è stata depositata presso la Corte, per come risulta e da telefonata pervenuta a questo giudice dalla collaboratrice di cancelleria Camastra Giuliana addetta alla Corte di appello e da timbro esibito dall'avv. Biancolella apposto su copia della dichiarazione di ricsuazione;

Considerato che nella dichiarazione di ricsuazione, nella parte motiva si specifica la causa di incompatibilità in relazione alla pregressa attività di questo giudice, che ha emesso ordinanza di custodia cautelare, indicando fra l'altro erroneamente che l'ordinanza del g.i.p. di Firenze avrebbe riguardato anche i reali di associazione per delinquere e truffa, ma che comunque nella dichiarazione la ricsuazione investe tutti i capi di imputazione;

Ritenuto che a seguito dell'istanza di ricsuazione il giudice conserva i propri poteri solo in relazione agli atti urgenti e che in ogni caso appare opportuno, anche per ragioni di immagine, che il giudice si astenga da atti non assolutamente necessari ed urgenti.

P. Q. M.

Ordina il rinvio del giudizio nei confronti della posizione Gennari Giuseppe per il 25 novembre 1995 ore 9,30;

Per quanto attiene alle ulteriori richieste di remissione degli atti alla Corte costituzionale più o meno esplicitamente formulate dal difensore di Vizzotto Mario, osserva che la questione, alla luce della motivazione della sentenza n. 432/1995 Corte costituzionale, appare rilevante perché nei confronti del Vizzotto è stata emessa da questo stesso Giudice, misura di custodia cautelare in relazione ai capi d), e), f) e i) della richiesta di rinvio a giudizio ed essa appare non manifestamente infondata, posto che la Corte costituzionale ha ritenuto di equiparare quantomeno ai fini di incompatibilità del giudice, il giudizio che viene effettuato ai fini della valutazione dei gravi indizi e delle esigenze di cautela processuali al giudizio di merito, situazione che appare ricorrere anche nel caso di specie;

Solleva pertanto questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., in relazione all'art. 24 della Costituzione, dichiara sospeso il giudizio nei confronti di Vizzotto Mario in relazione ai capi di imputazione già indicati e ordina trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria perché provveda ai necessari adempimenti, ovvero notifca del provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina procedersi nei confronti di Vizzotto Mario per i restanti capi di imputazione;

Ordina altresì procedersi nei confronti degli imputati Baratto, Dani e Bozzi, posto nei confronti dei medesimi non si configura alcun tipo di incompatibilità, si versa nelle ipotesi previste dall'art. 18, lettera b) e rilevato ancora che avendo il legislatore prevista la possibilità di procedere a riti abbreviati a seconda delle richieste dei vari imputati, è insito nel sistema la possibilità di valutare separatamente le posizioni dei singoli imputati anche laddove siano contestati reati associativi o circostanze aggravanti con altri imputati.

Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

95C1540

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	385.000	
- semestrale	L.	211.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	72.500	
- semestrale	L.	50.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	216.000	
- semestrale	L.	120.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	72.000	
- semestrale	L.	40.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	215.500	
- semestrale	L.	118.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L.	742.000	
- semestrale	L.	410.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 98.000**, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	67.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine ciascuna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 5 1 0 9 5 *

L. 6.500